

STEFANO BASTIANON

MICHELE COLUCCI

IL SAFEGUARDING IN AMBITO SPORTIVO

NOZIONI DI BASE | SCHEMI CONCETTUALI | RIFERIMENTI NORMATIVI



XVI EDIZIONE
SETTEMBRE 2026

XVI edizione

15 Settembre 2026

© Copyright 2026

SPORTS LAW AND POLICY CENTRE SRLS
VIA GIOVANNI PASCOLI 54
84014 NOCERA INFERIORE SA
CF/P.IVA 05283020658

www.sportslawandpolicycentre.com
info@sportslawandpolicycentre.com

Stefano Bastianon

Michele Colucci

IL SAFEGUARDING IN AMBITO SPORTIVO

**NOZIONI DI BASE
SCHEMI CONCETTUALI
RIFERIMENTI NORMATIVI**

per

**Federazioni Sportive Nazionali –
Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva –
Associazioni Benemerite e Associazioni e Società Sportive
Safeguarding Officers – Responsabili contro gli Abusi**

2026

Indice

<i>Nota sugli Autori</i>	7
<i>Premessa</i>	8
I. GLI ABUSI NELLO SPORT	10
1. La Rilevanza del Fenomeno.....	10
2. Le Singole Fattispecie di Abuso.....	12
3. <i>Safeguarding</i> : Un Obbligo Giuridico	15
3.1. La Normativa Internazionale.....	15
3.1.1. Dichiarazioni e Convenzioni ONU	15
4. La Normativa Italiana.....	16
5. Sanzioni	18
II. I MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO	19
1. La Valutazione dei Rischi (Risk Assessment)	20
2. Prevenzione e Gestione dei Rischi.....	21
3. Norme di Condotta e Buone Pratiche	22
4. Contrasto dei Comportamenti e Gestione delle Segnalazioni.....	26
5. Obblighi Informativi	27
6. Obblighi di Formazione	29
7. Modello ex D. lgs. 231/2001 e MOC sul <i>Safeguarding</i> : Obbligo di Integrazione.....	30
III. I CODICI DI CONDOTTA	31
1. Principi e Finalità	31
2. Doveri e Obblighi dei Tesserati	32
3. Doveri e Obblighi dei Dirigenti Sportivi e Tecnici	32
4. Diritti, Doveri e Obblighi degli Atleti	34
IV. IL RESPONSABILE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING	35
1. Il <i>Safeguarding Officer</i> (Monocratico)	36
2. Il <i>Safeguarding Office</i> (Collegiale).....	36
3. Il <i>Safeguarding Office</i> (comune a più federazioni e/o enti)	37
3.1. Le Funzioni del <i>Safeguarding Office</i> (r).	37
3.2. Il Ruolo, le Competenze e le Facoltà di Agire.....	38
3.3. Cosa deve fare il <i>Safeguarding Officer</i> in caso di segnalazione di abusi?.....	39
3.4. Durata del mandato	39
4. Le responsabilità del <i>Safeguarding Officer</i>	40
4.1. Responsabilità civile per inadempimento contrattuale.....	40
4.2. Responsabilità extracontrattuale	40
4.3. Responsabilità penale.....	40
4.4. Responsabilità dell'associazione sportiva	40
5. Il Rapporto fra il <i>Safeguarding Officer</i> e il Procuratore Federale	41

5.1. Le Procure Federali e la Procura Generale del CONI.....	42
5.2. Delegato per la protezione dei minori e Safeguarding Officer.....	43
5.3. La Procura Generale del CONI e le Procure della Repubblica	43
V. IL RESPONSABILE CONTRO GLI ABUSI	45
1. Chi Può Essere Responsabile Contro gli Abusi?	45
2. Responsabile Interno o Esterno	46
3. Obbligo di Richiesta del Casellario Giudiziario	48
4. I Compiti del Responsabile contro gli Abusi.....	49
5. Le Segnalazioni e l'Obbligo di Riservatezza	50
6. Come Fare una Segnalazione ?	52
7. Cosa Segnalare?.....	53
VI. SAFEGUARDING E SPORT PARALIMPICO.....	54
VII. GIUSTIZIA RIPARATIVA E REINTEGRAZIONE POST-SANZIONE: UN MODELLO PER PREVENIRE LA RETRAUMATIZZAZIONE DELLA VITTIMA. IL MODELLO DELLA FIGC.	55
VIII. LA NORMATIVA E LE POLITICHE DI SAFEGUARDING DELLE MAGGIORI FEDERAZIONI INTERNAZIONALI.....	58
La International Basketball Federation - FIBA.....	58
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e “YourSide”	59
La International Federation of Gymnastic - FIG.....	62
La International Volleyball Federation - FIVB.....	62
La International Biathlon Union - IBU	64
L' International Skating Union - ISU.....	65
La International Tennis Federation - ITF	66
La Union Cycliste Internationale - UCI	66
La Union of European Football Associations - UEFA	67
La World Aquatics.....	68
La World Athletics.....	69
La World Rugby.....	70
ALLEGATI	72
Allegato I.....	72
Rapporto sul Safeguarding.....	72
Allegato II	72
Modello Valutazione Rischi.....	72
Allegato III.....	72
Modello per il Reporting	72
Allegato IV	72
Modello Valutazione Safeguarding Policy	72
Allegato V.....	72
Giurisprudenza Italiana	72

Allegato VI 72

Pubblicazioni 72

Allegato VII..... 72

Questionario sul Safeguarding..... 72

Allegato VIII 72

Lista Safeguarding Officers Federali 72

Allegato IX 72

Links 72

Allegato X..... 72

FAQ 72

STEFANO BASTIANON è Professore Ordinario di Diritto dell'Unione Europea presso l'Università degli Studi di Bergamo (Italia) dove insegna anche Diritto Europeo dello sport. È arbitro della *Court of Arbitration for Sport* (CAS) a Losanna nonché componente della IV Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. È inoltre avvocato e socio fondatore dello Studio Legale Bastianon – Garavaglia a Busto Arsizio.

Le opinioni espresse in quest'opera sono strettamente personali e non riflettono la posizione né del CAS né del Collegio di Garanzia dello Sport.

MICHELE COLUCCI è funzionario della Commissione Europea, componente della Camera per la Risoluzione delle Controversie del Tribunale FIFA, Presidente del Consiglio del Tribunale Arbitrale Europeo della Federazione Europea Pallamano, co-fondatore e Presidente Onorario dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport,

Le opinioni espresse in quest'opera sono strettamente personali e non riflettono la posizione della Commissione europea.

Il *Safeguarding*, ovvero la promozione e la protezione degli atleti contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni nello sport, è una priorità sia per il legislatore italiano ed internazionale, sia per il CONI ed il Comitato Internazionale Olimpico (CIO).

Per tutti, invece, deve essere una priorità di natura etica, prima ancora che un obbligo giuridico. Del resto, il *Safeguarding* nello sport significa creare un ambiente sicuro, quindi positivo ed inclusivo, dove tutti possano partecipare alle attività senza timore di subire danni fisici e/o psicologici.

A tal fine, ogni politica di *Safeguarding* deve mirare a prevenire gli abusi e a rispondere in maniera rapida e adeguata in caso di segnalazioni di comportamenti inappropriati.

La presente opera, giunta alla quindicesima edizione, è stata concepita come un ausilio per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni Benemerite, le Associazioni e le Società Sportive, ma anche per i responsabili federali per le politiche di *Safeguarding* (*Safeguarding Officers*) e i responsabili contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni (*Responsabili contro gli abusi*) che hanno implementato i *Principi e le Linee Guida del CONI*, con l'adozione dei *Modelli Organizzativi e di Controllo dell'Attività Sportiva* (MOC) e dei *Codici di Condotta* (CC) da parte delle Associazioni e Società Sportive affiliate.

Sulla base di un'analisi comparata delle norme internazionali e nazionali, delle informazioni e dei documenti delle Federazioni sportive, si è cercato di individuare alcune buone prassi che potranno essere prese da esempio da coloro che hanno la responsabilità di tutelare gli atleti a tutti i livelli: federale, societario e associativo.

Definizioni, concetti e spiegazioni sono forniti in modo schematico e con *link* ipertestuali al fine di agevolare una consultazione diretta dei siti di tutte le federazioni sportive esaminate.

L'opera descrive i diritti dei tesserati ma anche gli obblighi in capo agli stessi, ai dirigenti, ai tecnici, ai *Safeguarding Officers* e ai Responsabili contro gli abusi.

Deve essere sottolineato che l'obiettivo ultimo di un ambiente sportivo sano, equo ed inclusivo a tutti i livelli non può essere raggiunto soltanto attraverso l'adozione e l'attuazione di regole giuridiche, ma richiede soprattutto una vera e propria trasformazione culturale. Quest'ultima necessita un cambio di mentalità profondo, che superi i vecchi schemi di comportamento e di pensiero tradizionali, spesso legati a concetti di competitività esasperata e tolleranza verso forme di abuso o disuguaglianza. Un aspetto fondamentale di questo cambiamento è la rilettura dell'etica sportiva, che deve evolversi per incorporare valori di rispetto, equità, e protezione del benessere psicofisico di tutti i partecipanti, in particolare dei più vulnerabili, come i giovani atleti.

In questa prospettiva, il *Safeguarding* nello sport non deve essere visto semplicemente come un insieme di regole da seguire, ma come un principio culturale che permea l'intero ambiente sportivo per cui la protezione degli atleti diventa un valore condiviso e una responsabilità collettiva, che coinvolge allenatori, dirigenti, genitori, e atleti stessi. Questo nuovo approccio trasforma il *Safeguarding* da una mera reazione a un problema (come la segnalazione di un abuso) a una vera e propria prevenzione integrata all'interno di tutte le pratiche sportive.

La presente guida va letta congiuntamente ai documenti disponibili sul sito del [Safeguarding Sport Network](#), che hanno costituito la base della ricerca internazionale, del libro [Protecting the Beauty of the Game: Towards a Safeguarding Culture](#), di un recente commento alla [giurisprudenza sportiva nazionale](#) e della relativa [Raccolta](#). L'obiettivo è di individuare le migliori pratiche e gli strumenti più efficaci per promuovere e consolidare una vera e propria cultura del *safeguarding*.

La guida continuerà ad essere costantemente aggiornata nel corso dei prossimi mesi sulla base dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale e del riscontro continuo da parte di colleghi e addetti ai lavori ai quali vanno già i nostri ringraziamenti.

Il loro contributo ha rappresentato un arricchimento fondamentale per questa ricerca. Ringraziamo fin d'ora anche coloro che in futuro vorranno unirsi a questo percorso, offrendo spunti, riflessioni e buone pratiche su un tema tanto delicato quanto cruciale. Solo attraverso il confronto e la collaborazione sarà infatti possibile preservare la bellezza dello sport e garantire che esso rimanga un luogo sicuro, inclusivo e rispettoso per tutti coloro che lo praticano.

Naturalmente, eventuali errori, omissioni o lacune presenti in questo lavoro restano di esclusiva nostra responsabilità.

Bergamo - Bruxelles, 15 settembre 2026

Stefano Bastianon

Michele Colucci

I. GLI ABUSI NELLO SPORT

1. La Rilevanza del Fenomeno

Lo sport, al pari di ogni altro settore della società civile, purtroppo non è immune da abusi e violenza.

I dati emersi a seguito di numerosi studi condotti a livello internazionale, riportano uno scenario drammatico e preoccupante.

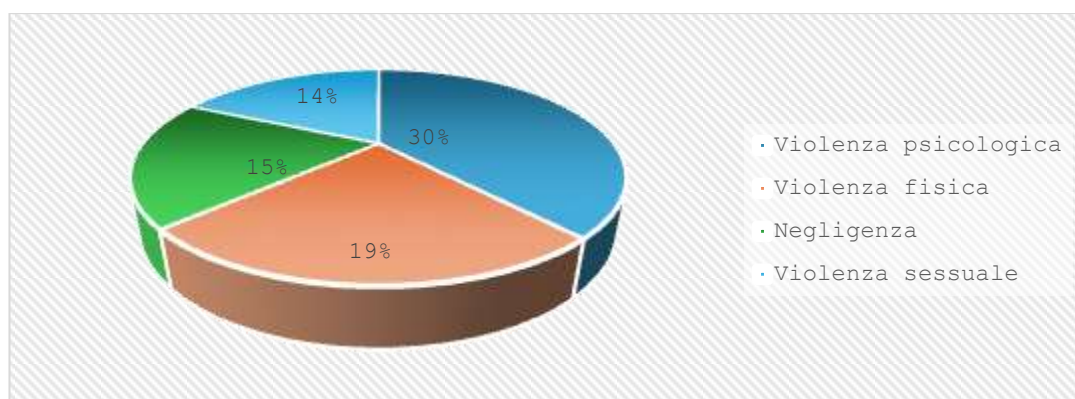
In base al rapporto [Cases - Child Abuse in Sport European Statistics \(2021\)](#) nello sport:

- il **65%** degli adulti (di età compresa tra 18 e 30 anni) ha riferito di aver subito **violenza psicologica** da bambino;
- il **44%** ha riferito di aver subito **violenza fisica** da bambino;
- il **37%** degli intervistati ha sperimentato l'**abbandono**;
- il **35%** ha riferito di aver subito **violenza sessuale senza contatto**;
- il **20%** ha denunciato **violenza sessuale da contatto**;
- la prevalenza della violenza interpersonale contro i bambini è più bassa per gli intervistati che praticano sport ricreativi (**68%**) e più alta per coloro che gareggiano a livello internazionale (**84%**);
- i bambini appartenenti a gruppi etnici minoritari hanno una probabilità significativamente maggiore di subire abusi (**76,9%**).

Secondo lo studio [Athlete Culture & Climate Survey \(2022\)](#), **quattro minori su dieci** sono vittime di violenza nel contesto sportivo. Le quattro forme principali di violenza identificate sono quelle psicologica, fisica, negligenza e sessuale con contatto o senza contatto fisico, secondo le percentuali riportate nella tabella qui di seguito.

I minori, inoltre, spesso sperimentano più di una forma di violenza e abusi.

FORME DI VIOLENZA E ABUSI (in percentuale)



Le ricerche più recenti confermano la persistente gravità del fenomeno. Uno studio pubblicato nel 2025 sulla violenza contro i minori nello sport organizzato ha rilevato, nel campione esaminato, che

l'89% degli intervistati aveva subito almeno una forma di violenza nello sport, mentre la violenza psicologica rappresentava la forma di abuso maggiormente diffusa.¹

Un ulteriore studio, pubblicato nel 2024 e relativo all'analisi di 3.129 casi di safeguarding gestiti in Inghilterra e Galles tra il 2018 e il 2022, ha evidenziato come, tra i casi riguardanti comportamenti verificatisi nel contesto sportivo, le forme più frequentemente segnalate fossero l'abuso fisico e l'abuso sessuale con contatto, seguiti dall'abuso sessuale senza contatto e dall'abuso emotivo.²

Occorre inoltre considerare che le diverse forme di violenza e abuso non si manifestano necessariamente in maniera isolata. I minori possono essere vittime contemporaneamente o successivamente di più forme di abuso, con conseguenze che possono incidere profondamente sulla loro salute, sul loro benessere e sul loro sviluppo personale.

Con specifico riferimento al panorama italiano, dal 2014 al 2023 ben 24 Federazioni sono state interessate, seppur con intensità diversa, dal fenomeno degli abusi, come riportato nella [*Relazione della Procura Generale dello Sport presso il CONI \(2023\)*](#).

Dall'analisi dei dati ufficiali relativi ai procedimenti per abusi e/o molestie sessuali e pedofilia nel periodo 2014-2023, emerge che le Federazioni che hanno registrato il maggior numero di casi sono la *Federazione Italiana Giuoco Calcio* (FIGC), la *Federazione Italiana Sport Equestri* (FISE) e la *Federazione Italiana Pallavolo* (FIPAV).

Per completezza la [*Relazione della Procura Generale dello Sport presso il CONI del 2025*](#) evidenzia come i procedimenti riguardanti violazioni dei doveri di lealtà, correttezza e tutela dei tesserati confermino la crescente attenzione della giustizia sportiva verso la protezione dell'integrità della persona. Pur senza fornire dati specifici sugli abusi, il documento mostra come le Procure federali siano chiamate a garantire un intervento sempre più tempestivo e uniforme, rafforzando il ruolo del sistema disciplinare nella prevenzione e nel contrasto di condotte lesive della dignità degli atleti.

Significativi, infine, sono i dati riportati dalla Commissione Safeguarding della FIGC che, nel corso del 2025 ha gestito complessivamente 173 segnalazioni. A seguito delle attività di analisi e valutazione di competenza, la Commissione stessa ha segnalato alla Procura Federale 79 episodi, ritenuti meritevoli di approfondimento sotto il profilo disciplinare. Nel medesimo periodo sono stati adottati 49 provvedimenti, tra cui 15 raccomandazioni ad hoc indirizzate alle società, finalizzate a rafforzare le misure di prevenzione, tutela e gestione dei contesti a rischio.

¹ S. WÓJCIK, N. ORGANISTA, J. KOPYCKA, J. SZOŁAJSKA, *The Prevalence of Violence Against Children in Organized Sport in Poland*, Child Abuse Revue, Vol. 34, issue 5, settembre 2025.

² D. RHIND, R. BOOTH, R. ADE, N. SLINN, J. TOWESLAND, O. GARROD, [*An analysis of child safeguarding cases managed by National Governing Bodies of sport across England and Wales*](#), Child Abuse Revue, Vol. 33, Issue 6, novembre 2024.

2. Le Singole Fattispecie di Abuso

Non esiste una definizione universalmente condivisa di abuso, poiché il suo significato può variare in funzione del contesto culturale, sociale e giuridico di riferimento.

In base alle indicazioni fornite dal CONI, le [Linee Guida](#) che tutte le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA), gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e le Associazioni Benemerite (AB) devono adottare, prevedono **almeno** le seguenti **9** fattispecie di abuso, violenza e discriminazione: Abuso psicologico, Abuso fisico, Molestia sessuale, Abuso sessuale, Negligenza, Incuria, Abuso di matrice religiosa, Bullismo / Cyberbullismo, Comportamenti discriminatori.

È importante che coloro che interagiscono con gli atleti (soprattutto i più vulnerabili) e gli atleti stessi siano consapevoli delle varie forme di abuso e soprattutto delle forme in cui si manifestano in modo tale da poterle riconoscere e, se possibile, prevenirle.

Un abuso, qualunque esso sia, infatti, deve saper essere prevenuto, intercettato e correttamente segnalato e gestito, e mai essere dato come un atto “normale” nel mondo dello sport. Aspetto, questo, estremamente delicato e da non sottovalutare in quanto è stato ormai evidenziato in letteratura che taluni principi posti tradizionalmente a base dello sport (*no pain no gain*, superare i propri limiti, non arrendersi), ove erratamente intesi, possono essere utilizzati come potenziali alibi per giustificare abusi di ogni tipo.

Qui di seguito le definizioni dei vari tipi di abuso corredate da alcuni esempi che aiutano a capire meglio le situazioni e i comportamenti con cui gli abusi possono manifestarsi.

1. ABUSO PSICOLOGICO

Si intende qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.

ESEMPI:

- Far sentire l'atleta “sbagliato” o “fuori posto”.
- Svalutare l'atleta con continui paragoni con altri atleti descritti come “più bravi”.

2. ABUSO FISICO

È tale qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita.

ESEMPI:

- Indurre un atleta a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata a causa di carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica.
- Forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti.
- Somministrare/proporre sostanze vietate, dopanti o alcoliche.

3. MOLESTIA SESSUALE

Si intende qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo.

ESEMPI:

- Assumere nei confronti dell'atleta un linguaggio del corpo inappropriato.
- Rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite.
- Formulare richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale.
- Fare telefonate, inviare messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.

4. ABUSO SESSUALE

Si intende qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato.

ESEMPI:

- Costringere un tesserato a subire/porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate,
- Osservare l'atleta in condizioni e contesti non appropriati (ad esempio negli spogliatoi oppure durante la doccia).

5. NEGLIGENZA

Consiste nel mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di un abuso, omette di intervenire causando un danno oppure permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno.

ESEMPI:

- Persistente e sistematico disinteresse.
- Trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.

6. INCURIA

Consiste nella mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo del tesserato.

ESEMPI:

- Fornire attrezzature sportive di scarsa qualità.
- Fornire abbigliamento di scarsa qualità e/o non adatto alla pratica sportiva in questione.
- Mancanza di assistenza medica.
- Somministrare alimenti scaduti o in quantità insufficienti durante le trasferte.

7. ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA

Consiste nell'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

ESEMPI:

- Denigrare.
- Sminuire.
- Offendere in ragione del suo credo religioso o dei simboli religiosi che usa.

8. BULLISMO/CYBERBULLISMO

Si intende qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato.

ESEMPI:

- Comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento, tra cui:
 - umiliazioni.
 - critiche riguardanti l'aspetto fisico.
 - minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva.
 - diffusione di notizie infondate.
 - minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima.

9. COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI

Si intende qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

10. GROOMING

A tali categorie di condotte abusive, deve aggiungersi il *Grooming*, vale a dire il fenomeno in cui un adulto manipola, adescia un minore per ottenere la sua fiducia con fini di abuso, che può essere di tipo sessuale, psicologico o finanziario. Il *Grooming*, in altre parole, è lo strumento attraverso il quale l'autore dell'abuso sfrutta la vulnerabilità della vittima per abbassare ulteriormente le difese di quest'ultima e renderla inerme di fronte alla successiva condotta abusiva.

3. Safeguarding: Un Obbligo Giuridico

In ambito sportivo, il termine *safeguarding* indica l'insieme delle misure preventive, degli strumenti di tutela e dei meccanismi di controllo finalizzati a garantire un ambiente sportivo sicuro, inclusivo e rispettoso della dignità della persona, proteggendo gli atleti – in particolare i minori e le persone in situazione di vulnerabilità – da ogni forma di abuso, violenza, sfruttamento, negligenza e discriminazione.

La prevenzione e il contrasto degli abusi, della violenza e delle discriminazioni nello sport rappresentano oggi una priorità sia a livello nazionale sia internazionale. Il *safeguarding* costituisce infatti uno dei pilastri della moderna governance sportiva ed è disciplinato da un complesso quadro normativo, composto da fonti di diritto internazionale, europeo e nazionale, nonché da regolamenti e politiche adottati dalle organizzazioni sportive nazionali e internazionali.

3.1. La Normativa Internazionale

3.1.1. Dichiarazioni e Convenzioni ONU

A livello internazionale, sebbene non esista ancora una convenzione specifica sul tema del *Safeguarding* nello sport, diverse disposizioni contenute in vari strumenti convenzionali possono essere applicate anche con riferimento al contesto sportivo.

In particolare:

- L'art. 4 della Dichiarazione di Ginevra sui Diritti del Bambino (1924) stabilisce che ciascun *“bambino deve essere messo nelle condizioni di guadagnarsi da vivere e deve essere protetto da ogni forma di sfruttamento”*.
- L'art. 10 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966) prevede che *“misure speciali di protezione e assistenza dovrebbero essere adottate a favore di tutti i bambini e i giovani senza alcuna discriminazione per ragioni di genitorialità o altre condizioni. I bambini e i giovani dovrebbero essere protetti dallo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori dannosi per la loro morale o la loro salute o pericolosi per la vita o che possano ostacolare il loro normale sviluppo dovrebbe essere punibile dalla legge”*.
- La Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (1989), in particolare all'art. 19, prevede che: *“gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento”*. Inoltre, gli artt. 31 e 32 riconoscono *“il diritto del bambino al riposo e allo svago, al gioco, alla partecipazione ad attività ricreative adeguate all'età del bambino e alla partecipazione libera ad attività culturali, il diritto ad essere protetto dallo sfruttamento economico e dall'eseguire qualsiasi lavoro che possa essere pericoloso o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione, o possa nuocere al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale”*. L'art. 34, poi, sancisce che *“gli Stati parti si*

impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale”.

- L’art. 5 della [Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Protezione dei Bambini contro lo Sfruttamento e gli Abusi Sessuali](#) (Convenzione di Lanzarote) stabilisce che:
 - (i) *“Ciascuno Stato adotta le necessarie misure, legislative o di altra natura, destinate a sensibilizzare maggiormente sul tema della protezione e dei diritti dei bambini le persone che hanno regolari contatti con loro nei settori dell’educazione, della salute, dello sport e delle attività ricreative,*
 - (ii) *l’accesso alle professioni il cui esercizio implica regolari contatti con minori è riservato a soggetti che non siano stati condannati per episodi di sfruttamento o abuso sessuale ai danni di minori”.*
- La [Carta Internazionale dell’Educazione Fisica, dell’Attività Fisica e dello Sport](#), approvata dall’UNESCO nel 2015, riconosce che:
 - (i) *“Lo sport è un diritto fondamentale che spetta a ciascun individuo senza alcuna discriminazione,*
 - (ii) *l’insegnamento, l’allenamento e la gestione dell’educazione fisica, dell’attività fisica e dello sport devono essere eseguiti da personale qualificato,*
 - (iii) *tutti devono collaborare per eliminare o quanto meno ridurre al minimo il rischio di pratiche dannose quali il razzismo, l’omofobia, il bullismo, il doping, la manipolazione, la privazione di educazione, l’allenamento eccessivo dei bambini, lo sfruttamento sessuale, la tratta e la violenza”.*

4. La Normativa Italiana

Per quanto riguarda il panorama legislativo italiano, nell’ambito della riforma dello Sport, i cui punti cardine sono stati recentemente evidenziati in una [pubblicazione](#) del 2024 “La Riforma del Lavoro Sportivo” a cura del Ministero del Lavoro e del Dipartimento dello Sport, il legislatore ha trattato esplicitamente il tema degli abusi.

Infatti, in attesa dell’adozione di un decreto ministeriale attuativo delle politiche in materia di protezione dei minori nel settore dello sport, il legislatore ha previsto:

☑ **La designazione di un Responsabile della Protezione dei Minori** da parte delle [Associazioni e Società Sportive](#) allo scopo di prevenire ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell’integrità fisica e morale dei giovani sportivi ([Art. 33, comma 6, del D. Lgs n. 36/2021](#)).

☑ **La redazione**, da parte delle [Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite](#), sentito il parere del CONI, di **Linee Guida per la Predisposizione dei Modelli Organizzativi e di Controllo dell’attività sportiva** e dei **Codici di Condotta a tutela dei minori** e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ([Art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2021](#)).

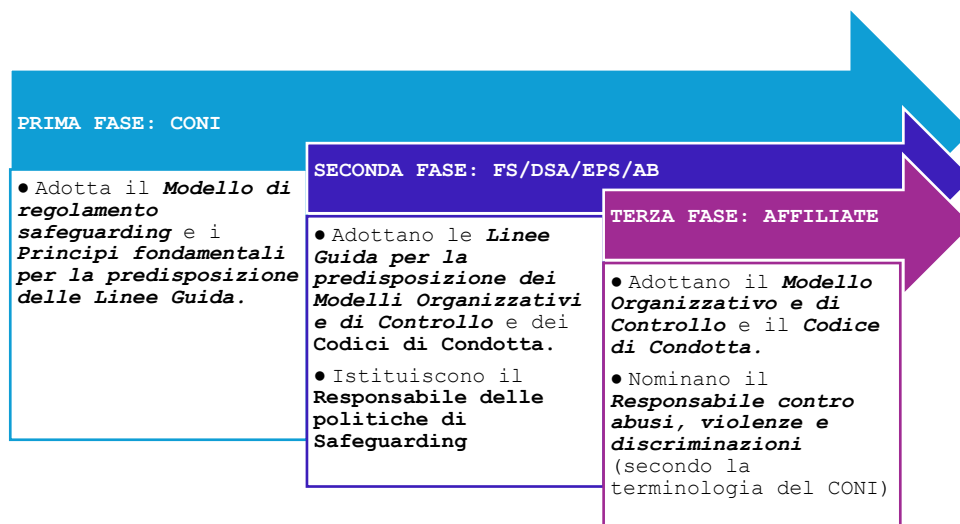
☑ **L’adozione**, da parte delle [Associazioni, delle Società sportive dilettantistiche e delle Società sportive professionistiche](#), entro dodici mesi dalla comunicazione dei Principi (e delle Linee Guida ivi contenute) del CONI, di **Modelli Organizzativi e di Controllo dell’attività sportiva** nonché **Codici di Condotta** ad esse conformi ([Art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2021](#)).

Tale intervento del legislatore italiano si inserisce nel più vasto contesto della revisione dell'art. 33 della **Carta costituzionale** in virtù della quale ora risulta sancito il principio secondo cui “*la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme*”.

In ambito sportivo, la Giunta Nazionale del CONI, con [Delibera n. 255 del 25 luglio 2023](#), ha imposto³:

1. L'**obbligo** di emanazione entro il 31 agosto 2023, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e delle Associazioni Benemerite (AB), di Linee Guida per la predisposizione dei Modelli Organizzativi e di Controllo (MOC) dell'attività sportiva e dei Codici di Condotta a tutela dei minori.
2. L'**obbligo** per FNS/DSA/EPS/AB di istituire il Responsabile delle politiche di Safeguarding.
3. L'**obbligo**, entro 12 mesi dalla comunicazione delle Linee Guida per la predisposizione e l'adozione dei MOC dell'attività sportiva e dei Codici di Condotta a tutela dei minori in conformità alle Linee guida federali, per le Associazioni e per le Società Sportive affiliate.
4. L'**obbligo** per le Associazioni e Società Sportive affiliate di nominare, entro il 31 Dicembre 2024 (inizialmente previsto per il 1 Luglio 2024), un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

In sostanza, quindi, la disciplina del *safeguarding* in ambito sportivo presenta una struttura articolata in tre fasi:



³ La norma statutale (Art. 33, comma 6, del D. Lgs n. 36/2021) fa riferimento al Responsabile della protezione dei minori mentre la Delibera del CONI n. 255 del 25 Luglio 2023 menziona le seguenti figure:

- Responsabile per le politiche di Safeguarding per le Federazioni Sportive (indicato anche come “Safeguarding Office(r)”);

- Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni per le Associazioni Sportive.

Peraltro, considerato che la sopra richiamata Delibera del CONI n. 255 prevede per le Associazioni e Società Sportive affiliate l'obbligo di nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni “anche ai sensi dell'art. 33, comma 6 del D. lgs. n. 36/2021”, si ritiene che la figura del Responsabile della protezione dei minori coincida con quella del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Tutte le 48 Federazioni Sportive Nazionali hanno formalmente emanato le Linee Guida per i MOC e i Codici di Condotta entro le scadenze rispettivamente del 31 agosto 2023 e del 31 agosto 2024.

Tuttavia dall'esame dei siti internet delle singole federazioni sportive, alla data della pubblicazione della presente guida non tutte hanno provveduto a nominare, o almeno non hanno pubblicato i nomi, del Responsabile per le Politiche di Safeguarding nei termini sopra indicati dal CONI.

Sarebbe auspicabile che proprio in ossequio al principio di trasparenza a cui si ispira il *safeguarding*, nomi e contatti di tutti i Safeguarding Officers siano facilmente rintracciabili sui siti delle singole federazioni a beneficio delle associazioni sportive e di tutti i tesserati.

5. Sanzioni

Le Associazioni e Società sportive affiliate che **non adottano i MOC e i Codici di Condotta** sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite a cui esse sono affiliate (Art. 16(3) D. Lgs. 39/2021).

Il CONI ha ripreso tale norma affermando che il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportiva affiliata agli obblighi relative alla nomina del *Safeguarding Officer* ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono **violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza**, ai sensi del Regolamento di Giustizia (Art. 5, comma 1, [Modello Safeguarding CONI](#)).

Allo stesso tempo, il CONI ha dato **la facoltà** alle FSN, DSA, EPS e AB di prevedere che dal **1° Gennaio 2025, l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta sia condizione per l'affiliazione o riaffiliazione dell'Associazione o della Società sportive affiliata.** (Art. 5, comma 2, [Modello Safeguarding CONI](#)).

Ad oggi, la sanzione della non affiliazione o riaffiliazione è prevista nelle Linee Guida di alcune Federazioni come [ACI](#) (Automobile), [FIBS](#) (Baseball e Softball), [FMI](#) (Motociclismo), [Federkombat](#) (Kickboxing e altre), [FIP](#) (Pallacanestro), [FIPAV](#) (Pallavolo), [FIC](#) (Canottaggio), [FICR](#) (Cronometristi), [FICK](#) (Canoa e Kayak), [FIGS](#) (Squash).

La [FIGC](#), da parte sua, ha previsto che :

“1. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al Regolamento o il rilascio di dichiarazioni non veritiere rispetto ai predetti obblighi, costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionati secondo quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva.

2. Le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati, che abbiano violato i divieti di cui al capo II del Titolo I, libro III del d. lgs. 11 aprile 2006 n. 198 o che siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del codice penale sono previste dal Codice di Giustizia Sportiva federale”. [Art. 12 Regolamento Abusi](#)

Significative sono le sanzioni introdotte dalla FIGC nell'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva, ai sensi del quale:

“1. Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non adempiono agli obblighi previsti dall'art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono punite con la sanzione di una multa non inferiore ad euro 3.000,00 per le società professionistiche e ad euro 300,00 per le società dilettantistiche.

2. *Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non inviano le dichiarazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono punite per ciascun illecito con la sanzione di una multa non inferiore ad euro 3.000,00 per le società professionistiche e ad euro 300,00 per le società dilettantistiche.*

3. *Il Legale rappresentante che rilascia dichiarazioni non veritiere ai fini di attestare quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni è punito con l'inibizione non inferiore a tre mesi.*

4. *Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni delle società sportive professionistiche e dilettantistiche che non adempie agli obblighi previsti dall'art. 11 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni è punito con l'inibizione non inferiore a un mese.*

5. *I tesserati che pongono in essere o tentino di porre in essere le condotte di abuso, violenza e/o discriminazione di cui all'art. 4 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o, nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.*

6. *I tesserati che vengono meno al dovere di segnalazione di cui all'art. 9 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono puniti con le sanzioni di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva.*

7. *I tesserati che violano i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e ss.mm.ii., sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera g), nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.*

8. *I tesserati che sono stati condannati con sentenza definitiva per i delitti contro la personalità individuale, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del codice penale, sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a tre anni o, nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.*

Norma transitoria:

- *i commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2025;*
- *i commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo entrano in vigore dal 1° settembre 2024”.*

II. I MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

Secondo i [Principi normativi del CONI in materia di Safeguarding](#), ciascuna associazione o società sportiva affiliata è tenuta a predisporre un **Modello Organizzativo e di Controllo (MOC)** e ad aggiornarlo **almeno ogni quattro anni**, tenendo conto delle loro caratteristiche e delle esigenze dei tesserati.

Salvo diverse previsioni statutarie, l'adozione del MOC e del Codice di Condotta può essere operata dall'organo amministrativo del sodalizio sportivo (Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione), ma nelle Associazioni Sportive, trattandosi di un regolamento, può essere opportuno, se non necessario in quanto previsto statutariamente, portare tale delibera, per informazione dei soci e ratifica, alla prima assemblea utile, ovvero a un'assemblea appositamente convocata.

Il MOC si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'associazione/società sportiva.

Da un punto di vista contenutistico, ciascun MOC deve prevedere almeno le seguenti disposizioni:

- **Modalità di prevenzione e gestione** del rischio di abusi, violenza e discriminazioni e definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo.
- **Attività periodiche di controllo idonee** a garantire il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni normative.
- **Contrasto dei comportamenti e gestione delle segnalazioni.**
- **Obblighi informativi e valutazioni annuali** delle misure adottate per superamento criticità riscontrate.
- **Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni-**

I MOC devono inoltre essere aggiornati ogni quattro anni. Le finalità dei MOC possono essere riassunte come segue:

1. **Tutelare la salute fisica e mentale dell'atleta,**
2. **Formare, Informare e Sensibilizzare,**
3. **Proteggere chi segnala abusi,**
4. **Prevenire e gestire rischi.**

1. La Valutazione dei Rischi (Risk Assessment)

Il *risk assessment* (valutazione dei rischi) con riferimento al *Safeguarding* nello sport è il processo di identificazione, valutazione e gestione dei rischi legati alla sicurezza e al benessere degli atleti, in particolare di bambini, giovani e adulti vulnerabili, all'interno di un ambiente sportivo. Questo processo aiuta a prevenire abusi, negligenze, sfruttamenti o altri tipi di danni e costituisce il passo fondamentale preliminare per l'adozione dei MOC e dei Codici di Condotta

Nel dettaglio, una *risk assessment analysis* nel *Safeguarding* in ambito sportivo dovrebbe perlomeno comprendere le seguenti fasi:

1. Identificazione dei rischi: l'analisi dei possibili pericoli che potrebbero mettere a rischio il benessere fisico, psicologico o emotivo degli atleti. Questi rischi possono includere:

- Abusi fisici come il sovraccarico di allenamenti intensi e eccessivi.
- Abusi psichici ed emotivi da parte di allenatori o altri membri dello staff, come pressione per le prestazioni, abusi verbali o psicologici con commenti negativi costanti e umiliazioni.
- Modelli di comportamento scorretti e comportamenti inappropriati da parte di altri atleti o membri del team.
- Condizioni di allenamento non sicure o non adeguate.
- Mancanza di supervisione adeguata.
- Problemi sociali: isolamento sociale e bullismo

2. Valutazione del rischio: determinare la probabilità che un rischio si verifichi e la gravità delle conseguenze se ciò accadesse. Questo aiuta a identificare quali rischi richiedono un'attenzione immediata.

3. **Mitigazione del rischio:** implementare misure preventive per ridurre o eliminare i rischi identificati. Questi potrebbero includere:

- Politiche e procedure di safeguarding chiaramente definite.
- Controlli sui precedenti penali per allenatori e staff.
- Formazione specifica per il personale su come riconoscere e rispondere a segni di abuso.
- Creazione di un ambiente sicuro e di fiducia in cui gli atleti possano segnalare problemi.

4. **Monitoraggio e revisione:** l'analisi di *risk assessment* deve essere un processo continuo, con revisioni periodiche per assicurarsi che le misure adottate siano efficaci e per aggiornare le valutazioni in base a nuove circostanze o a cambiamenti **nell'ambiente sportivo**.

A tal proposito, si segnala l'ottimo [Toolkit sulla tutela dei minori](#) elaborato dall'organizzazione Save the Children che nei suoi allegati offre dei modelli e degli strumenti pratici molto efficaci per procedere ad una attenta valutazione dei rischi classificati in “*Rischi Organizzativi, Vulnerabilità, Rischi Situazionali*”.

2. Prevenzione e Gestione dei Rischi

Per quanto riguarda le modalità di **PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI** legati agli abusi, alla violenza e alle discriminazioni, il MOC deve contenere le seguenti prescrizioni:

- ADOZIONE DI ADEGUATI STRUMENTI PER:

- a) il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
- b) l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
- c) la gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall'Affiliata;
- d) incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti “di corresponsabilità o collaborazione” tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
- e) incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall'Ente di affiliazione in materia di safeguarding.

- ADOZIONE DI ADEGUATI PROTOCOLLI PER:

- a) assicurare l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni di prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- b) assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di safeguarding, informandone il Responsabile dell'Associazione/Società sportiva e il Responsabile federale delle politiche di safeguarding;
- c) consentire l'assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati.

- ADOZIONE DI ADEGUATE MISURE PER:

- a) la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'Ente di affiliazione;
- b) la prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali: ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.); viaggi, trasferte e

pernotti; trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti; manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

La decisione sull'adeguatezza degli strumenti, dei protocolli e delle misure sopra richiamate è lasciata alla discrezione delle singole Federazioni in base alle specificità delle loro discipline anche se naturalmente esse devono sempre tenere conto dei soggetti che mirano a proteggere: **essere umani e vulnerabili prima ancora che atleti.**

3. Norme di Condotta e Buone Pratiche

Si segnalano di seguito, a mero titolo esemplificativo, alcune specifiche previsioni rinvenute nei **Principi del CONI** (e nelle Linee Guida ivi contenute) **in materia di abusi**, ma anche nei MOC e nei regolamenti delle varie Federazioni che semplificano concretamente taluni comportamenti da tenere e da evitare. Pertanto, si segnalano come **Buone Pratiche** nell'ambito della delicata e, allo stesso tempo, fondamentale attività di tradurre i principi normativi in regole comportamentali concretamente applicabili.

DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;*
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;*
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;*
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;*
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;*
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;*
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;*
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;*
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;*
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;*
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;*
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;*
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;*
- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;*
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;*

p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;

q) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio". (CONI, [Principi Fondamentali in materia di abusi](#), Art 13).

In aggiunta a tali previsioni "minime", dall'esame della documentazione delle varie Federazioni è stato possibile individuare le seguenti ulteriori previsioni, sia di carattere generale, sia relative a specifiche circostanze (trasferte, selezione operatori sportivi, ecc.):

I tesserati, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti a uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:

- 1. riservare ad ogni tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;*
- 2. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;*
- 3. programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;*
- 4. porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;*
- 5. ottenere, in caso di atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui la sala preposta alle attività sportive non sia usualmente frequentata;*
- 6. prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;*
- 7. spiegare in modo chiaro ai fruitori dei luoghi preposti alle attività sportive che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.*

[ACI](#) ([Regolamento Abusi](#), Art. 4.), [FIDS](#) ([Regolamento Safeguarding](#), Art. 4), [FIJLKAM](#) ([Regolamento Safeguarding](#), Art. 4), [FIGC](#) ([Regolamento Abusi](#), Art. 5), [FIV](#) ([Regolamento Safeguarding](#), Art. 6), [FIPM](#) ([Regolamento Abusi](#), Art. 7), [FIPSAS](#) ([Regolamento Abusi](#), Art. 7), [FPI](#) ([Regolamento Safeguarding](#), Art. 5), [FISI](#) ([Regolamento Safeguarding](#), Art. 5), [FITARCO](#) ([Regolamento Abusi](#), Art. 5), [FITAV](#) ([Regolamento Safeguarding](#), Art. 5), [UITS](#) ([Regolamento Safeguarding](#), Art. 4).

Inoltre, alcune Federazioni come l'[ACI](#) (Automobile) e la [FGI](#) (Ginnastica) fanno riferimento a

“buone pratiche” intese come “comportamenti da tenere nel rispetto dell’atleta come persona al fine di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare i minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti i tesserati”.

Sotto questo profilo si segnala il MOC predisposto dalla [FISR](#) (Sport Rotellistici) e dalla [FIS](#) (scherma) e messa a disposizione delle rispettive associazioni affiliate che possono modificarlo secondo le proprie esigenze e specificità.

In particolare, tale MOC non si limita ad indicare i risultati che le affiliate devono perseguire, ma offre anche degli esempi concreti di comportamento da tenere (alcuni dei quali ripresi anche nel relativo Codice di condotta) ovvero:

“(a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona:

ad esempio: predisporre turni di allenamento e la partecipazione alle gare evitando discriminazioni tra gli atleti in base sesso, all’etnia, appartenenza culturale ecc.; prevedere, in presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate, la loro equa suddivisione in squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitare l’integrazione

(b) riservare ad ogni tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro:

ad esempio: imporre regole di condotta ai tecnici volte ad assicurare a ciascun atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell’attività sportiva; prevedere la presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti; imporre a tecnici, atleti e dirigenti di utilizzare un linguaggio non discriminatorio;

(c) far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso:

ad esempio: ascoltare i minori al fine di comprendere quali sono le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo; programmare per ciascun atleta l’attività sportiva o la partecipazione ai vari campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno;

(d) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell’alimentazione alimentare, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori:

ad esempio; affiancare ai tecnici delle figure professionali specializzate e/o prevedere durante gli allenamenti la presenza di figure ulteriori rispetto al tecnico che possano monitorare il comportamento degli atleti; prevedere percorsi volti a favorire l’educazione alimentare; individuare tra i dirigenti una figura di riferimento che, in relazione all’età degli atleti, possa dialogare con loro al fine di scorgere segni di malessere;

(e) segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza:

ad esempio: individuare il soggetto che deve provvedere alla segnalazione, individuare quali sono le situazioni di interesse di natura sportiva o extra sportiva; prevedere la segnalazione ai genitori delle assenze da gare o allenamenti compiute dai minori;

(f) confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dall'Associazione ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

(g) attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:

- evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;
- sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie, sessiste, o di matrice razzista;
- evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente o di altra persona;
- prevedere, in caso di sottoposizione dell'atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell'atleta, ovvero di un genitore;
- richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;

In aggiunta a quanto sopra indicato, sarà possibile prevedere comportamenti ulteriori in relazione alle specifiche situazioni verificabili all'interno dell'Associazione quali: prevedere che i tecnici non possano entrare negli spogliatoi in presenza degli atleti; gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni logistiche volte ad evitare che i dirigenti e gli allenatori siano in camera con gli atleti; stabilire regole nell'accompagnare o prelevare gli atleti dalla loro residenza facendo in modo che vi sia sempre la presenza di almeno due dirigenti; stabilire, in presenza di atleti minori fuori sede a cui viene fornito l'alloggio, di limitare l'accesso ai tecnici o dirigenti se non per finalità di controllo da effettuare, in ogni caso, alla presenza di almeno due persone di cui una dello stesso sesso rispetto agli atleti presenti all'interno dell'appartamento; imporre agli atleti regole di condotta da adottare negli spogliatoi volte a contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo;

(h) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali:

ad esempio prevedere l'organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i tecnici e i dirigenti nel cui ambito illustrate le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva;

(i) spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona attraverso:

ad esempio organizzare, a inizio stagione, riunioni che coinvolgano tutti gli atleti e i genitori nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia che si intendono adottare; organizzare incontri periodici volti a inculcare una adeguata educazione sportiva; prevedere l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che durante le gare tengano un comportamento non adeguato;

(l) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;

(m) rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:

- affissione presso la sede dell'Associazione del modello organizzativo e del codice di condotta adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito dell'Associazione;
- affissione presso la sede dell'Associazione e/o pubblicazione sulla homepage del sito della Associazione del nominativo del Responsabile *Safeguarding* nominato con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;
- comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice di condotta adottato dall'Associazione, nonché comunicazione del nominativo del Responsabile *Safeguarding*;
- comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al *Safeguarding Office* della FISR;
- informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dall'Associazione per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi;

*Possono essere previsti comportamenti ulteriori come ad esempio la predisposizione di una e-mail dedicata per eventuali segnalazioni al Responsabile *Safeguarding*; l'organizzazione, nel corso della stagione sportiva, di incontri e seminari con esperti del settore con cui discutere della tematica anche al fine di pervenire a soluzioni condivise."*

4. Contrasto dei Comportamenti e Gestione delle Segnalazioni

Per quanto riguarda le modalità di **CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**, il MOC deve contenere quanto segue:

- adeguati e proporzionati provvedimenti di risposta immediata (*quick-response*), in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
- la promozione di buone pratiche e adeguati e proporzionati strumenti di allerta rapida (*early warning*)⁴, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;

⁴ Nonostante il riferimento a strumenti di "quick response" (risposta rapida) e "early warning" (allerta preventiva) rinvenuto in tutti i MOC esaminati, nessuno di essi offre esempi pratici. Tuttavia è chiaro il messaggio da parte del CONI: le Associazioni e le Società Sportive devono cercare di prevenire abusi, episodi di violenza e discriminazione e, nel caso di denuncia di un abuso, intervenire immediatamente a tutela degli atleti.

- la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
- l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - (i) presentato una denuncia o una segnalazione,
 - (ii) manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione,
 - (iii) assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione,
 - (iv) reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni,
 - (v) intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;
- l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

5. Obblighi Informativi

Per quanto riguarda gli **OBBLIGHI INFORMATIVI**, il MOC deve essere reso pubblico nei seguenti modi e contenere le seguenti indicazioni:

- ☑ Affissione presso la sede dell'Affiliata e pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del:
 - MOC e relativi aggiornamenti,
 - Nominativo e contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazione.

Significativa è la disposizione del Regolamento della **FGI** (Ginnastica) secondo cui la mancata affissione del MOC nei “luoghi di gara e di allenamento” costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio all'Ufficio del Safeguarding Office e del Procuratore Generale per i provvedimenti di competenza.

- ☑ Comunicazione dell'adozione MOC e dei relativi aggiornamenti al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e al Responsabile federale delle politiche di *Safeguarding*.
- ☑ Obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, che a sua volta informa il Responsabile federale delle politiche di *Safeguarding*.
- ☑ Obbligo, al momento del tesseramento, di informare sul MOC il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, e di comunicare il nominativo e contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
- ☑ Misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati di:
 - procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi,
 - materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele,
 - materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi,

- ogni altra politica di safeguarding adottata dall'Ente di affiliazione nonché dall'Affiliata.

Infine i MOC devono fornire adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

OBBLIGHI INFORMATIVI

Verso i tesserati	Verso il Safeguarding Officer e la Procura Federale	Verso il Responsabile Abusi	Verso i terzi
MOC e Codici di Condotta	Comunicazione MOC e suoi aggiornamenti	Comunicazione MOC e suoi aggiornamenti	Affissione in sede e pubblicazione del MOC su sito dell'Associazione / Società Sportiva
Nominativo e contatti Responsabile contro abusi	Comunicazione immediata di ogni informazione rilevante in materia di abusi. Il SO istruisce i fatti e nel caso in cui riscontri violazioni disciplinari, informa la Procura Federale.	Comunicazione immediata di ogni informazione rilevante in materia di abusi	Nominativo e contatti del responsabile contro abusi, violenza e discriminazioni
Informazioni sulla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenze e discriminazioni			
Procedure di segnalazione di eventuali comportamenti lesivi			
Politiche di Safeguarding dell'Ente di Affiliazione e dell'Affiliata			

6. Obblighi di Formazione

Alcune federazioni, **FPI** (Pugilato), la **FIDS** (Danza) e **FGI** (Ginnastica) promuovono l'organizzazione di seminari informativi aperti a tutti gli operatori e l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, erogabili anche in modalità e-learning, destinati ai Responsabili contro gli abusi.

Non solo, le stesse federazioni prevedono dei seminari obbligatori in materia *Safeguarding* per i Tecnici, i Preparatori Atletici e lo Staff Medico delle Squadre Nazionali Giovanili.

A tal riguardo, è opportuno segnalare, come **buone prassi** da seguire, che alcune federazioni prevedono dei moduli di almeno un'ora (**FPI**) ovvero di almeno quattro ore con cadenza annuale o comunque in occasione di ogni corso di formazione e di aggiornamento a favore dei tecnici federali (**FGI**). Quest'ultima poi, attraverso le articolazioni territoriali, promuove altresì l'organizzazione di seminari informativi in materia di *Safeguarding* a favore di tutti i tesserati.

L'**ACI** richiede anche prova della formazione ricevuta tramite attestati di partecipazione almeno semestrali.

Lodevole è senz'altro l'iniziativa della Procura Generale del CONI che ha organizzato seminari tematici sulle politiche di safeguarding a favore delle federazioni sportive nazionali e dei relativi uffici del Procuratore Federale, ma anche delle discipline sportive associate, mettendo loro a disposizione il relativo modulo formativo per darne la massima diffusione a livello endofederale. Tale modulo è disponibile [nell'Allegato 4 della Relazione Attività 2023 della Procura Generale del CONI](#).

Si tratta in effetti di un tema di straordinaria importanza e rilevanza sotto un duplice aspetto.

Da un lato, infatti, è indispensabile che tutti i soggetti a diretto contatto con gli atleti, in particolare se minori, siano opportunamente formati e costantemente aggiornati sul *Safeguarding* e sulle politiche ed iniziative poste in essere dalla federazione e dalla società/associazione sportiva di appartenenza. Di conseguenza, il semplice fatto che la selezione avvenga tra avvocati, notai, magistrati, dirigenti sportivi o atleti non è di per sé una garanzia di adeguata formazione e preparazione in tale materia.

Dall'altro lato, si pone il problema della c.d. "*formazione dei formatori*", in relazione alla quale, allo stato, mancano regole chiare e precise.

Un approccio serio e ragionato al *Safeguarding* presuppone una specifica preparazione e formazione, non solo di tipo giuridica, ma anche medica, psicologica e di *counseling*.

Significa, in altre parole, saper "parlare" ad una vittima di abuso, soprattutto se minore, saper ascoltare, saper intercettare (da un comportamento, da uno sguardo, da un'attitudine) l'esistenza di un disagio, saper "rassicurare" la vittima di un abuso, saperla assistere prima e dopo la segnalazione. E', quindi, corretto prevedere, come fanno diversi MOC, che il Responsabile contro gli abusi sia una persona specificatamente formata in materia di *Safeguarding*. Ciò che occorre ancora chiarire, invece, è come tale preparazione, necessariamente multidisciplinare, in materia di safeguarding verrà impartita e soprattutto da parte di chi.

7. Modello ex D. lgs. 231/2001 e MOC sul Safeguarding: Obbligo di Integrazione

L'art. 16, comma 4 del D. lgs. n. 39/2021 stabilisce che **le Associazioni e Società sportive già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del [Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#)**, sulla responsabilità amministrativa delle personalità giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, **lo integrano per renderlo conforme a quanto previsto in relazione ai Modelli Organizzativi e di Controllo dell'attività sportiva e ai Codici di Condotta a tutela dei minori.**

Sulla scorta di tale previsione, a mero titolo di esempio, si sottolinea che:

AC MILAN in data 29 agosto 2024 ha predisposto un documento intitolato [Politica di Safeguarding](#) allegato al Modello 231. L'art 4 della *Politica di Safeguarding* stabilisce che “AC Milan offre ai propri tesserati – dedicando particolare cura ai minori di 18 anni – la possibilità di un'attività sportiva e umana armoniose in un ambiente rispettoso, inclusivo, equo e libero da forme di abuso, violenza e discriminazione. A tal fine, AC Milan ha adottato un sistema organizzativo costituito da:

- Codice Etico;
- Policy per la tutela dei minori;
- Codice di condotta per i dirigenti, gli allenatori, gli istruttori e tutti i dipendenti e collaboratori dell'A.C. Milan S.p.A. e delle altre società del “Gruppo Milan” e dei fornitori e altri partner esterni che operano a contatto con minorenni;
- Norme regolamentari e altre prescrizioni ai propri tesserati del settore giovanile;
- Servizio di residenzialità per giovani calciatori; - Norme di comportamento per famiglie; - Manuale del dirigente accompagnatore;
- Linee Guida Antirazzismo;
- Social Network Guidelines;
- L'adozione del Manifesto RespAct, volto a promuovere equità sociale, uguaglianza e inclusività, che racchiude una serie di iniziative che concretizzano la visione e l'impegno di AC Milan per queste importanti sfide contro ogni forma di pregiudizio e discriminazione”.

JUVENTUS FC ha integrato il proprio [Modello di prevenzione di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva](#) inserendo, come Allegato 5, un documento chiamato *Safeguarding Policy*. In base al Modello di prevenzione, tale scelta appare la più logica e coerente in quanto i “Modelli di prevenzione, adottati su base volontaria, perseguono finalità diverse rispetto ai modelli organizzativi predisposti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito “Modelli 231”). I primi sono, infatti, volti a prevenire il compimento da parte delle società di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall'ordinamento nazionale e sportivo mentre i Modelli 231 sono volti a prevenire il compimento di quei fatti costituenti reato che costituiscono presupposto della responsabilità delle società ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Ciononostante, ove la società abbia adottato il Modello 231, dalle linee guida emerge l'opportunità di un coordinamento di quest'ultimo Modello con quello di prevenzione”.

FC INTERNAZIONALE MILANO ha integrato il proprio Modello di prevenzione per renderlo conforme alle previsioni in materia di *Safeguarding* rinominandolo [Modello di Prevenzione Sportiva e Safeguarding](#).

III. I CODICI DI CONDOTTA

Secondo i [Principi Fondamentali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione a cura dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding](#), ciascuna associazione o società sportiva affiliata è tenuta a predisporre dei **Codici di Condotta** per i propri tesserati.

Sono strumenti volti a tutelare i minori e prevenire le molestie, la violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione.

Tali codici devono avere **un contenuto minimo** relativamente alle finalità che perseguono, nonché agli obblighi dei tesserati, dei dirigenti e tecnici sportivi e dei diritti e doveri degli atleti.

1. Principi e Finalità

Fondati sul rispetto dei principi di **lealtà, probità e correttezza**, i Codici di Condotta sono lo strumento per perseguire le seguenti finalità:

1. Educazione, formazione e svolgimento di una pratica sportiva sana.
2. Creazione di un ambiente sportivo sano, sicuro ed inclusivo.
3. Piena consapevolezza di tutti i tesserati dei propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
4. Valorizzazione delle diversità.
5. Promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore.
6. Effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità.
7. Prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Nella realizzazione delle finalità sopra indicate, attraverso i Codici di Condotta si deve:

Rimuovere tutti gli ostacoli che impediscano:

- la promozione del benessere dell'atleta,
- la sua partecipazione dalle attività sportive senza discriminazioni di sorta.

Individuare a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazioni; e b) apposite procedure di selezione e di verifiche minime degli operatori sportivi

- specie se a contatto con minori;
- incompatibilità fra più funzioni e conflitti di interesse.

Informare circa le disposizioni e i protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori.

Assicurare la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del codice.

2. Doveri e Obblighi dei Tesserati

Secondo i Principi del CONI, in negativo i **Tesserati** devono:

- **EVITARE** di utilizzare un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo.

In positivo devono:

- **GARANTIRE** la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo.
- **IMPEGNARSI** nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana e creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo.
- **INSTAURARE** un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati.
- **PREVENIRE E DISINCENTIVARE** dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva.
- **AFFRONTARE IN MODO PROATTIVO** comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi.
- **COLLABORARE** con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi).
- **SEGNALARE SENZA INDUGIO** al Responsabile per la protezione del minore situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

3. Doveri e Obblighi dei Dirigenti Sportivi e Tecnici

Dirigenti Sportivi e Tecnici devono:

EVITARE:

1. Ogni abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, in particolare se minori.
2. Ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori.
3. Situazioni di intimità con il tesserato minore.
4. Comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network.
5. Utilizzare, riprodurre e diffondere immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati.

In positivo, **Dirigenti Sportivi e Tecnici** devono:

- **AGIRE** per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
- **CONTRIBUIRE** alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori.
- **PROMUOVERE** un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione.
- **COMUNICARE E CONDIVIDERE** con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi.
- **INTERROMPERE SENZA INDUGIO** ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta.
- **IMPIEGARE** le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo.
- **DICHIARARE** cause di incompatibilità e conflitti di interesse.
- **SOSTENERE** i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati.
- **CONOSCERE, INFORMARSI E AGGIORNARSI** con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo.
- **SEGNALARE SENZA INDUGIO** al Responsabile per la protezione dei minori, situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

4. Diritti, Doveri e Obblighi degli Atleti

L'attività sportiva degli atleti deve essere improntata innanzitutto al **RISPETTO** che si declina nel rispetto:

del principio di solidarietà tra atleti;

della dignità, salute e benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva;

della funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;

del ruolo e la dignità di ogni soggetto comunque coinvolto nell'attività sportiva.

Gli atleti godono di diritti specifici in materia di safeguarding. In particolare essi hanno il **DIRITTO** di:

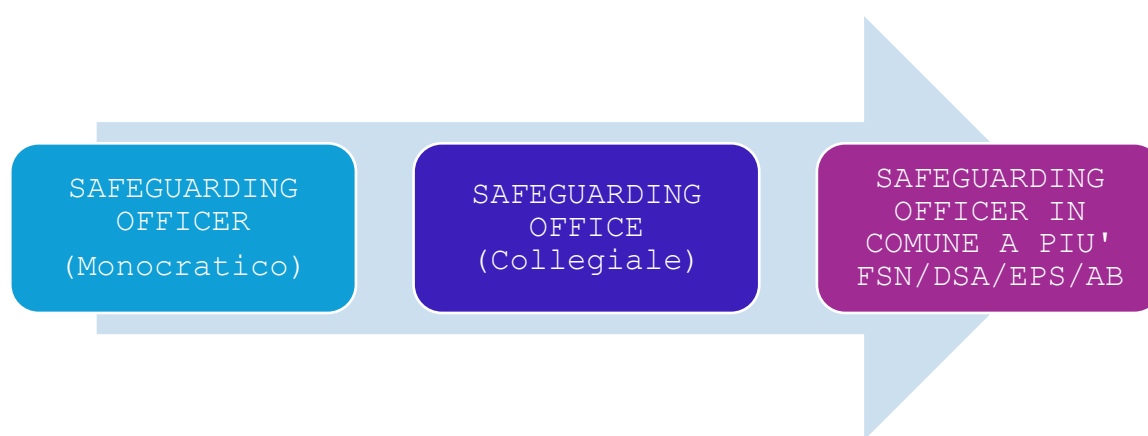
- Comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti.
- Comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri.
- Prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti.
- Riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati.
- Evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni.
- Segnalare senza indugio al Responsabile per la protezione dei minori situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

IV. IL RESPONSABILE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, il legislatore italiano (Art. 33, comma 6, del D.Lgs n. 36/2021), ha previsto la creazione di un **Responsabile della protezione dei minori**.

A sua volta, il CONI ha imposto l'obbligo per **FSN/DSA/EPS/AB** di nominare un **Responsabile delle politiche di Safeguarding** nonché l'obbligo per le **Associazioni e Società Sportive** affiliate di nominare un **Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**.

In particolare il CONI ha offerto alle FSN, DSA, EPS, AB **3 possibili formulazioni-modello** che possono adottare :



Ai sensi della delibera del CONI n.255 sopra richiamata le Federazioni Sportive Nazionali avevano l'obbligo di “individuare” il Safeguarding Office(r) entro il **31 agosto 2023**.

Dai regolamenti federali disponibili on line risulta che le seguenti Federazioni Sportive Nazionali hanno optato per:

Il Safeguarding Officer: [ACI](#), [AeCI](#), [FASI](#), [FEDERKOMBAT](#), [FEDERCUSI](#), [FIB](#), [FIBA](#), [FIBS](#), [FICK](#), [FIDASC](#), [FIH](#), [FIG](#), [FIM](#), [FIMS](#), [FMI](#), [FIP](#), [FIPE](#), [FIPM](#), [FIPSAS](#), [FISBB](#), [FISE](#), [FISG](#), [FISI](#), [FISSW](#), [FITARCO](#), [FITA](#), [FITAV](#), [FITET](#), [FITRI](#).

oppure

Il Safeguarding Office: [FGI](#), [FIDS](#), [FCI](#), [FIC](#), [FIDAL](#), [FIGC](#), [FIJLKAM](#), [FIPAV](#), [FIR](#), [FIS](#), [FISR](#), [FITP](#), [FPI](#), [FIV](#).

La **FIGC** ha creato una Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding, composta da 7 componenti.

Per completezza, occorre sottolineare che questa federazione, ancor prima dell'adozione della delibera n. 255 del 2023 da parte del CONI ha istituito un'apposita Commissione per la Tutela dei Minori e la figura del Child and Youth Protection Officer (Delegato nazionale per la tutela dei Minori, vedi *infra* 5.2.).

L'[UITS](#) ha lanciato una manifestazione d'interesse a ricoprire il ruolo di Safeguarding Officer in data 10 Maggio 2024, ma ancora nulla è riportato sul sito della federazione sull'esito di tale manifestazione di interesse.

1. Il Safeguarding Officer (Monocratico)

Ogni Federazione deve provvedere alla nomina di un **Safeguarding Officer (SO)** che è responsabile delle politiche di safeguarding ed è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.

Il CONI dà la facoltà ai Consigli Federali di nominare il SO tra:

- Professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- Magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- Avvocati dello Stato, anche a riposo;
- Notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
- Avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- Coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- Sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

Risalta il profilo prettamente giuridico del SO, indicato dal CONI nelle categorie da (a) a (e) ad eccezione dei professori di prima fascia, anche a riposo, in materia medico-sanitarie (a), i Presidenti e i Segretari Generali di cui al punto (f) e gli sportivi di alto livello di cui al punto (g).

Alcune Federazioni, come ad esempio la [FIGH](#) (Pallamano) e la [FISR](#) (Sport Rotellistici), hanno previsto, altresì, che i Safeguarding Officers (ovvero i componenti del Safeguarding Office) siano nominati **nel rispetto delle quote di genere**, tra persone di **specchiata moralità, comprovata esperienza nel campo della disciplina sportiva di riferimento** ed appartenenti ai seguenti ambiti: **legale, sanitario, psicologico, sociale e della comunicazione**.

2. Il Safeguarding Office (Collegiale)

In alternativa alla figura del Safeguarding Officer (monocratico), il CONI riconosce anche la possibilità alle federazioni di istituire un Safeguarding Office composto **da almeno tre membri**, di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Presidente deve essere scelto tra le medesime categorie previste per la nomina del SO monocratico.

Gli altri componenti, invece, devono essere scelti tra le medesime categorie previste per la nomina del Presidente con l'aggiunta di:

- professionisti nell'ambito medico-sanitario iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- professionisti nell'ambito psicologico iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo.

Nel caso del **Safeguarding Office**, spicca l'inserimento delle categorie dei professionisti nell'ambito medico-sanitario e di professionisti nell'ambito psicologico con un minimo di esperienza nello sport.

Alcune Federazioni (ad esempio, [FIGH](#) (Pallamano), [FIJLKAM](#) (Arti Marziali), [FIS](#) (Scherma), [FISR](#) (Sport Rotellistici), precisano che i membri del Safeguarding Office sono :

“Persone di specchiata moralità, comprovata esperienza, competenza, qualità e/o attitudine nell'ambito dello sport e della sua specificità, nonché appartenenti ai seguenti ambiti: giuridico-legale, medico-sanitario, psicologico, sociale, della comunicazione”.

Due Federazioni ([FIGH](#) (Pallamano) e [FIS](#) (Scherma)) hanno espressamente e opportunamente previsto che fra i membri del Safeguarding Office vi sia anche il Presidente della Commissione Medica Federale o un suo sostituto, un rappresentante della Segreteria e il Data Protection Officer.

3. Il Safeguarding Office (comune a più federazioni e/o enti)

Il CONI riconosce alle Federazioni ed Enti la possibilità di creare un Safeguarding Office comune, in convenzione con altre Federazione ed Enti. I suoi membri sono scelti nelle stesse categorie previste per il Safeguarding Office ([Delibera CONI n. 255](#) del 25 Luglio 2023, opzione C).

3.1. Le Funzioni del Safeguarding Office(r).

In base al Modello di Regolamento predisposto dalla Giunta nazionale del CONI con [Delibera n. 255](#) del 25 luglio 2023, i Safeguarding Officer e il Safeguarding Office assolvono alle stesse e molteplici funzioni che possono essere raggruppate in quattro categorie: **VIGILARE, PREVENIRE, CONTRASTARE E SEGNALARE.**

In particolare essi:

VIGILANO sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta e sulla nomina del responsabile, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale e all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza.

ADOTTANO le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

SEGNALANO agli organi competenti eventuali condotte rilevanti.

RELAZIONANO, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della Federazione/Ente all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

FORNISCONO OGNI INFORMAZIONE e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

SVOLGONO ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

RICEVONO le segnalazioni da parte dei Responsabili nominati dalle società e procedono all'istruttoria del caso ed informando l'Ufficio del Procuratore Federale nel caso di presunte violazioni disciplinari.

3.2. Il Ruolo, le Competenze e le Facoltà di Agire

Sulla scorta di alcuni modelli di Regolamento adottati dalle FSN/DSA/EPS/AB⁵ è possibile ritenere che il Responsabile delle politiche di *Safeguarding* a livello federale:



Deve essere il soggetto che riceve le segnalazioni relative a fatti che possono costituire abuso, violenza o discriminazione.



Dovrebbe avere competenza per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso nonché per le azioni di prevenzione, con facoltà di:

- invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento;
- richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici federali;
- acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
- effettuare o richiedere ispezioni, eventualmente con l'assistenza o per il tramite degli Uffici della federazione;
- presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del Regolamento Safeguarding e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
- compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al fascicolo.



All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, il Safeguarding Office dovrebbe avere facoltà di:

- formulare rapide raccomandazioni, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli affiliati e/o tesserati;
- formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro;
- individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del Regolamento safeguarding.

Nei regolamenti di alcune Federazioni, come ad esempio la [FGI](#) (Ginnastica) e la [UITS](#) (Tiro a Segno) viene altresì previsto che:

⁵ Le informazioni che seguono sono tratte dal [Regolamento per la Tutela dei Tesserati – Safeguarding Policy della FISR](#).

1. Le raccomandazioni del Responsabile delle Politiche di Safeguarding sono trasmesse al Consiglio direttivo per i provvedimenti di competenza.
2. L'inosservanza delle raccomandazioni adottate dal Consiglio direttivo costituisce illecito disciplinare, secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia.
3. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, il Responsabile delle politiche di Safeguarding informa l'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza.
4. Il Responsabile delle Politiche di Safeguarding redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio direttivo, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.

Si segnala che alcune Federazioni ([ACI](#) (Automobile), [FISR](#) (Sport Rotellistici), [FITAV](#) (Tiro a Volo), [FITP](#) (Tennis e Padel), [FIV](#) (Vela)) hanno previsto la possibilità per il Safeguarding Office, previa autorizzazione degli Organi federali, di avvalersi di esperti, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti. In tali casi, gli Organi federali metteranno a disposizione una rosa di consulenti composta da almeno tre professionisti.

3.3. Cosa deve fare il Safeguarding Officer in caso di segnalazione di abusi?

In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, il Responsabile per le Politiche di Safeguarding :

☒ è tenuto a intervenire **senza indugio**, informando l'Ufficio del Procuratore Federale. Il Responsabile per le politiche di *Safeguarding* ha, altresì, facoltà di acquisire ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia all'Ufficio del Procuratore Federale.

Qualora il comportamento rilevato persista dovrà:

☒ **SUL LUOGO DI GARA**, investire la direzione di gara, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;

☒ **DURANTE ALLENAMENTI O RADUNI FEDERALI**, investire i Responsabili di Disciplina o i Tecnici responsabili;

☒ **IN OGNI CASO**, informare senza indugio l'Ufficio del Procuratore federale.

3.4. Durata del mandato

I [Principi del CONI](#) nulla dicono sulla durata del mandato del Safeguarding Office(r) .

Alcune Federazioni ([FIDS](#) (Danza Sportiva) e [FGI](#) (Ginnastica)) che hanno optato per il Safeguarding Office, hanno previsto che il mandato dei componenti duri per il quadriennio olimpico, senza tuttavia precisare se tale mandato può essere rinnovato e per quante volte.

Per contro la **FIC** (Canottaggio) ha previsto espressamente che i componenti dell' "Organismo di Tutela" durino in carica 4 anni e che il loro mandato può essere rinnovato una volta sola.

La **FIGC** (Calcio) ha fissato la durata del mandato dei componenti della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding in 4 anni.

4. Le responsabilità del Safeguarding Officer

Il Safeguarding Officer riveste un ruolo cruciale nella protezione dei tesserati e nella promozione di un ambiente sicuro all'interno dell'associazione sportiva. Le sue responsabilità possono comportare conseguenze di natura civile, extracontrattuale e penale, a seconda delle circostanze.⁶

4.1. Responsabilità civile per inadempimento contrattuale

In qualità di figura incaricata con uno specifico mandato, il Safeguarding Officer può essere chiamato a rispondere civilmente per mancanze, negligenze o errori nello svolgimento delle proprie funzioni. Un suo comportamento non conforme potrebbe causare danni, esponendo l'associazione o terzi a conseguenze risarcitorie.

4.2. Responsabilità extracontrattuale

Se un'azione o una mancanza da parte del Safeguarding Officer causa danni a soggetti esterni, questi potrebbe essere ritenuto responsabile in base alle norme di responsabilità extracontrattuale, con il conseguente obbligo di risarcire i danni, anche rilevanti.

4.3. Responsabilità penale

a. Concorso omissivo in reati altrui:

Il Safeguarding Officer, essendo una figura con obblighi di tutela (art. 40 c.p.), deve garantire la segnalazione tempestiva di situazioni sospette alle autorità competenti. La mancata attuazione di tale dovere potrebbe configurare un concorso omissivo nel reato commesso da altri.

b. Reato colposo per mancata prevenzione:

Se il Safeguarding Officer non adotta le misure necessarie per prevenire abusi o violenze, e tale omissione contribuisce al verificarsi di episodi dannosi, potrebbe essere perseguito penalmente per negligenza o imprudenza.

4.4. Responsabilità dell'associazione sportiva

Anche l'associazione sportiva può essere ritenuta responsabile nel caso in cui il Safeguarding Officer non svolga adeguatamente i propri compiti, specialmente se non vengono rispettate le norme di sicurezza o non viene garantita la protezione della dignità dei tesserati.

Le conseguenze possono includere:

- **Responsabilità ordinaria**, con obblighi di risarcimento verso chi ha subito danni;

⁶ Dipartimento per lo Sport, *Prevenire e contrastare abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori in ambito sportivo*, disponibile sul sito <https://www.sport.governo.it/media/qp2p41io/prevenire-e-contrastare-abusi-violenze-e-discriminazioni-nei-confronti-dei-minori-in-ambito-sportivo.pdf>

- **Sanzioni disciplinari sportive**, in caso di comportamenti non conformi ai regolamenti delle federazioni sportive.

5. Il Rapporto fra il Safeguarding Officer e il Procuratore Federale

I Procuratori Federali svolgono un ruolo fondamentale nell'assicurare che eventuali abusi siano perseguiti ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva rilevante.

Infatti, essi esercitano in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.

In materia di illeciti essi possono agire di propria iniziativa e possono ricevere denunce di illeciti purché non in forma anonima o prive della compiuta identificazione del denunciante.

Di conseguenza, anche in materia di abusi, le segnalazioni alla Procura Federale possono essere fatte direttamente da un tesserato o da un soggetto terzo purché non in forma anonima o ovviamente dal *Safeguarding Officer* che dovrà fornire anche la relativa documentazione, ovvero la notizia ricevuta, l'attività di verifica svolta, ed eventuali interviste o audizioni tenute.

I Procuratori federali svolgono tutte le indagini necessarie all'accertamento di eventuali violazioni statutarie e regolamentari.

A tal fine, entro 30 giorni dall'avvenuta notizia o denuncia, iscrivono nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dal [Codice di Giustizia del CONI](#).

La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante ma la Procura Generale dello Sport può autorizzare la proroga di tale termine per quaranta giorni e, in casi eccezionali, accordare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni.

È importante sottolineare che gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Tuttavia, possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

In base alla [Delibera della Giunta nazionale del CONI n. 255](#) del 25 luglio 2023, il Responsabile delle Politiche di *Safeguarding* è tenuto a segnalare all'Ufficio del Procuratore Federale eventuali inadempimenti delle Associazioni e Società Sportive affiliate in merito all'obbligo di adottare ed aggiornare i MOC, i Codici di Condotta e di nominare il Responsabile contro abusi, violenza e discriminazioni.

Il rapporto fra Procuratori Federali e Safeguarding Officers è stato disciplinato in maniera diversa da alcune Federazioni:

- ✓ La **FIR** (Rugby) ha previsto espressamente che nello svolgimento della propria attività *l'Ufficio del Safeguarding Officer, a seconda dei casi, può essere coadiuvato dall'Ufficio della Procura Federale* a cui può demandare l'attività di indagine.
- ✓ La **FGI** (Ginnastica), la **FIDS** (Danza), la **FITARCO** (Tiro con l'Arco) e la **FITA** (Taekwondo) *hanno previsto che l'Ufficio del Safeguarding Office informa l'Ufficio del Procuratore Federale* degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, per gli eventuali adempimenti di propria competenza;

- ✓ Altre federazioni, tra cui ([ACI](#) (Automobile), [FISE](#) (Sport Equestri), [FISR](#) (Sport Rotellistici), [FITAV](#) (Tiro a Volo), [FITP](#) (Tennis e Padel), [UITS](#) (Tiro a Segno), FIG (Golf) *prevedono, altresì, che l'Ufficio del Safeguarding collabori con il Procuratore Federale* per il contrasto a qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, ferma la competenza del Safeguarding Officer esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di quelli futuri. Inoltre, se nel corso degli accertamenti emergono fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari, il Safeguarding Officer deve trasmettere gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di sua competenza.

Indipendentemente dalle formulazioni utilizzate, è auspicabile che, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio del Procuratore federale e quello del Safeguarding Office collaborino al massimo per garantire la tutela dei tesserati.

5.1. Le Procure Federali e la Procura Generale del CONI

Altrettanto importante è il coordinamento fra le Procure Federali e la Procura Generale dello Sport che, ai sensi dello [Statuto del CONI](#), in autonomia ed indipendenza, ha il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle Procure Federali.

In particolare, ciascun Procuratore federale deve:

- inviare alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sulla sua attività e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine sia in fase dibattimentale;
- avvisare la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione della denuncia.

A tutela dei tesserati vittime di abusi, è importante sottolineare che la Procura Generale del CONI anche su loro segnalazione diretta, può invitare il Capo della Procura federale rilevante ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici.

Infine, la Procura Generale del CONI ha un potere di avocazione nei casi in cui sia avvenuto il superamento dei termini per la conclusione delle indagini ovvero emerga un'omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l'azione disciplinare e nei casi in cui l'intenzione di procedere all'archiviazione sia ritenuta irragionevole.⁷

La [Relazione annuale 2025 della Procura Generale dello Sport](#) conferma il progressivo rafforzamento del coordinamento con le Procure Federali attraverso incontri periodici finalizzati alla condivisione di prassi e indirizzi comuni, nonché l'avvio della nuova piattaforma informatica "Sistema di Giustizia Sportiva", volta a migliorare il monitoraggio e la gestione dei procedimenti disciplinari. La Relazione evidenzia, inoltre, l'attenzione crescente riservata alla formazione in

⁷ Deve, pertanto, ammettersi la possibilità per la vittima di un abuso, oltre che di rivolgersi al Safeguarding Office(r) federale, eventualmente tramite il Responsabile degli abusi della Società/Associazione sportiva di appartenenza, di rivolgersi anche direttamente alla Procura Generale del CONI.

materia di safeguarding, anche mediante il programma "IOC Safeguarding Essentials", quale strumento di prevenzione e diffusione di una cultura della tutela all'interno del sistema sportivo.

Va segnalato che il sistema appena descritto è stato oggetto di un recente intervento riformatore: il 26 giugno 2026 il Consiglio Nazionale del CONI ha approvato all'unanimità una modifica dell'art. 12-quater dello Statuto CONI e di numerosi articoli del Codice della Giustizia Sportiva (artt. 40, 47, 48, 51, 52, 53, con l'introduzione del nuovo art. 52-bis), volta a rafforzare proprio il ruolo apicale della Procura Generale dello Sport nei rapporti con le Procure Federali.⁸ In base alla riforma, il Procuratore Generale potrà d'ora in avanti approvare direttamente il deferimento avviato dalle Procure Federali (finora tale potere riguardava solo l'archiviazione) e, nei casi di patteggiamento pre-deferimento, il suo parere assumerà carattere vincolante, con un coordinamento informativo più stretto tra i due livelli di procura.

Quanto al fondamento normativo della facoltà, per la vittima di un abuso, di rivolgersi direttamente alla Procura Generale, esso trova conferma testuale nell'art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva, il quale prevede che la Procura Generale dello Sport, "anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati", possa invitare il capo della Procura Federale competente ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici.

5.2. Delegato per la protezione dei minori e Safeguarding Officer

La figura del **Delegato per la protezione dei minori** costituisce una **peculiarità del sistema FIGC**, non prevista in modo generalizzato nell'ordinamento sportivo italiano. In via ordinaria, infatti, la tutela dei minori rientra nelle funzioni attribuite al **Safeguarding Officer**, figura obbligatoria introdotta in attuazione della riforma dello sport e delle linee guida CONI-FIGC.

Nel sistema FIGC, le due figure risultano **formalmente distinte**, ma **ampiamente sovrapponibili sul piano funzionale**. Attività quali la gestione delle segnalazioni, l'attuazione delle misure preventive, la diffusione dei codici di condotta e la formazione sono, nella prassi, riconducibili a un unico presidio operativo.

La coesistenza delle due figure è il risultato di una **evoluzione stratificata delle policy di tutela**, più che di una chiara differenziazione funzionale. Per tale ragione, molte ASD e SSD individuano nel **Safeguarding Officer il referente unico per tutte le attività di tutela**, incluse quelle relative ai minori, attribuendogli anche le funzioni riconducibili al Delegato per la protezione dei minori, ove previsto.

Questa soluzione organizzativa favorisce chiarezza, effettività delle misure di safeguarding e riduzione del rischio di frammentazione delle responsabilità.

5.3. La Procura Generale del CONI e le Procure della Repubblica

Nell'ottica del contrasto agli abusi, la Procura Generale del CONI ha concluso dei Protocolli d'intesa con alcune Procure della Repubblica, la prima stipulata con la Procura di Milano nel Gennaio 2023 e poi le altre, a seguire, con quelle di (in ordine alfabetico), [Bari](#), Firenze, [Palermo](#), [Perugia](#), Potenza, [Spoleto](#), [Terni](#), Firenze e Trento.

⁸ Comunicato CONI del 26 giugno 2026 disponibile sul sito <https://www.coni.it/it/news/comunicato-consiglio-nazionale.html>. Per completezza si precisa che in data 15 luglio 2026 il testo consolidato e aggiornato del Codice della Giustizia Sportiva non risulta ancora pubblicato nella sezione "Procura Generale dello Sport".

Lo scopo di tali protocolli è di favorire la collaborazione fra le Procure firmatarie per un' azione disciplinare efficace attraverso la condivisione tempestiva di informazioni.
Infatti, ai sensi di tali protocolli:

- ✓ In pendenza di un procedimento penale, il Pubblico Ministero della Procura può chiedere alla Procura Generale dello Sport informazioni sul soggetto indagato, quale tesserato e/o affiliato del CONI, in ordine al ruolo, alle attività svolte, a eventuali segnalazioni preesistenti e/o eventuali procedimenti disciplinari pendenti o definiti e a ogni altra informazione utile ai fini del procedimento penale;
- ✓ la Procura Generale dello Sport si impegna a fornire ogni informazione utile a sua conoscenza e contemporaneamente può a sua volta fare richiesta, nei modi e nelle forme consentite dal c.p.p., alla Procura della Repubblica competente, di essere autorizzata all'estrazione del certificato delle iscrizioni delle notizie di reato di cui agli artt. 91 e 335 c.p.p. relativo al soggetto tesserato o affiliato sottoposto ad indagine;
- ✓ la Procura Generale dello Sport, durante le indagini preliminari, può formulare istanza di accesso agli atti ex art. 116 c.p.p., che verrà autorizzato qualora il Pubblico Ministero non ritenga che sussistano ragioni di indagini ostative. La medesima richiesta, formulata una volta chiuse le indagini, verrà autorizzata dal Pubblico Ministero;
- ✓ le parti firmatarie del Protocollo si impegnano a garantire reciprocamente la celerità del riscontro alle richieste formulate, in modo da consentire una visione completa della posizione del soggetto indagato, dal punto di vista giuridico e all'interno del contesto sportivo;
- ✓ il Procuratore Generale dello Sport, nel caso di acquisizione, diretta o indiretta, della notizia di reato posta in essere da tesserati ovvero affiliati, in aggiunta o a seguito della trasmissione della notizia alla competente Procura Federale per l'iscrizione del procedimento disciplinare nel relativo registro, informa tempestivamente la Procura della Repubblica competente;
- ✓ nell'eventualità in cui la suddetta Procura della Repubblica comunichi alla Procura Generale dello Sport che le attività della Procura Federale potrebbero comprometterne l'attività investigativa, la Procura Generale dello Sport informa tempestivamente la Procura Federale, che dovrà interrompere gli accertamenti di propria competenza;
- ✓ all'esito della cessazione del segreto investigativo, la Procura della Repubblica ne informerà in merito la Procura Generale dello Sport, trasmettendo anche gli atti relativi e ostensibili in proprio possesso;
- ✓ la Procura Generale dello Sport provvederà a notificare la competente Procura Federale, trasmettendole gli atti ostensibili ricevuti dalla Procura della Repubblica, ai fini della ripresa delle attività di competenza ovvero per le attribuzioni di cui all'art. 44 comma 5 del Codice della Giustizia Sportiva.

V. IL RESPONSABILE CONTRO GLI ABUSI

Le Associazioni e le Società sportive affiliate hanno nominato (o avrebbero dovuto nominare), entro il **31 Dicembre 2024**, data prorogata dal CONI – con la delibera n. 159/89 del 28 giugno 2024, un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (**Responsabile contro gli abusi**).

La sua funzione è duplice:

- da una parte, previene situazioni pregiudizievoli che coinvolgano soggetti vulnerabili nell'ambito della pratica sportiva evitando qualsiasi genere di abuso e di violenza;
- dall'altra, accoglie e interviene immediatamente su segnalazione salvaguardando la loro integrità fisica e morale.

La nomina ha carattere obbligatorio e, al momento dell'affiliazione, deve essere comunicato il nominativo del soggetto incaricato, pena l'insorgere di responsabilità della associazione/società sportiva anche a livello disciplinare e deve essere **senza indugio** pubblicata sulla *homepage* dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al Responsabile Federale delle politiche di *Safeguarding*.

In assenza di nomina e/o comunicazione della nomina alla Federazione, la **FISE** (Sport equestri) ha comunicato che gli incarichi di Responsabile della Protezione dei minori e Safeguarding si attribuiranno al legale rappresentante dell'ente affiliato.

In caso di mancata comunicazione non sono previsti poteri sanzionatori da parte di Autorità terze rispetto alla Federazione.

1. Chi Può Essere Responsabile Contro gli Abusi?

Né il legislatore né il CONI individuano le categorie professionali nell'ambito delle quali le Associazioni e le Società Sportive debbano o possano scegliere il Responsabile contro gli abusi.

Né tantomeno definiscono i requisiti minimi che devono avere in termini di competenze e di conoscenze lasciando quindi alle singole associazioni e società sportive il compito di stabilirli.

Tuttavia, è bene sottolineare che, le Associazioni e le Società Sportive dovranno designare il Responsabile contro gli abusi con molta attenzione, in considerazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico, della delicatezza dei casi, della necessità di garantire la riservatezza dei segnalanti anche al fine di prevenire in futuro contestazioni di *culpa in eligendo* (nel designare un soggetto non idoneo) e delle responsabilità che ne derivano.

È quindi chiaro che, alla luce dei requisiti richiesti e delle implicazioni derivanti dalla nomina, il Responsabile contro gli abusi dovrà essere un soggetto preparato sotto diversi profili (giuridico e psicologico), competente, autonomo ed indipendente, cui deve essere richiesta la produzione del certificato penale del casellario giudiziale.

2. Responsabile Interno o Esterno

Il Responsabile contro gli Abusi può essere scelto, secondo quanto previsto dal legislatore, tra soggetti interni o esterni all'associazione sportiva.

Questa libertà di scelta offre vantaggi⁹ ma anche svantaggi, a seconda della nomina interna o esterna del soggetto designato dall'associazione sportiva.

Vantaggi di un Responsabile esterno all'associazione sportiva:

1. Assenza di conflitti di interesse:

La designazione di una figura esterna elimina il rischio di influenze o pressioni interne che potrebbero compromettere la neutralità delle decisioni.

2. Maggiore imparzialità:

Un Responsabile esterno è in grado di garantire valutazioni e decisioni più obiettive, grazie alla sua indipendenza rispetto all'organizzazione.

3. Credibilità e fiducia accresciute:

La presenza di una figura esterna aumenta la fiducia dei tesserati, che possono sentirsi più sicuri e a proprio agio nel segnalare episodi di abuso, sapendo che la gestione del caso sarà affidata a un soggetto terzo e imparziale.

4. Riduzione del rischio legale:

Affidare la responsabilità a un esperto esterno contribuisce a diminuire la probabilità di errori procedurali nel modello di gestione, rafforzando la conformità alle normative in materia di safeguarding.

Svantaggi di un Responsabile esterno

La principale criticità legata alla nomina di un Responsabile esterno è rappresentata dalla sua possibile **scarsa conoscenza dell'associazione sportiva**. Questa mancanza di familiarità con:

- la struttura organizzativa,
- le persone coinvolte,
- e le dinamiche operative interne,

può rappresentare un handicap significativo. In particolare, potrebbe risultare più complesso per un soggetto esterno guidare e monitorare efficacemente le attività di safeguarding, influenzando potenzialmente sulla tempestività e sulla precisione degli interventi.

Vantaggi e svantaggi di un Responsabile interno all'associazione sportiva

La scelta di designare un Responsabile contro gli Abusi interno all'associazione sportiva comporta numerosi vantaggi, ma anche alcune criticità da considerare.

⁹ Il Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sua Guida [*Prevenire e Contrastare Abusi, Violenze e Discriminazioni nei confronti dei Minori in Ambito Sportivo*](#) (20 Gennaio 2025), ha anche individuato alcuni dei vantaggi relativi alla nomina dei Responsabili contro gli abusi interni e esterni alle Associazioni Sportive.

Vantaggi di un Responsabile interno

1. Conoscenza approfondita del contesto sportivo:

La familiarità con l'ambiente, la struttura organizzativa e le persone coinvolte consente al Responsabile interno di comprendere più facilmente le dinamiche interne e le situazioni sensibili.

2. Integrazione con altre funzioni strategiche:

Il Responsabile interno può svolgere il proprio ruolo in sinergia con altre funzioni chiave dell'associazione, favorendo un approccio coordinato e strategico.

3. Maggiore celerità di azione:

La presenza diretta all'interno dell'associazione permette di intervenire rapidamente senza la necessità di coordinarsi con soggetti esterni.

4. Presidio costante:

Essendo parte integrante del sodalizio, il Responsabile interno può garantire un monitoraggio quotidiano e continuo delle attività.

5. Continuità gestionale:

La permanenza all'interno dell'organizzazione assicura una gestione continuativa e una maggiore capacità di seguire i casi nel lungo termine.

6. Riduzione dei costi:

La nomina di un Responsabile interno elimina le spese legate all'ingaggio di un professionista esterno, rappresentando una soluzione più economica.

Svantaggi di un Responsabile interno

1. Mancanza di imparzialità e indipendenza:

Essendo parte dell'associazione, il Responsabile interno potrebbe essere influenzato da pressioni o conflitti di interesse che ne limitano l'obiettività.

2. Minor credibilità e fiducia:

I tesserati potrebbero essere riluttanti a segnalare episodi di abuso, temendo che le loro segnalazioni non vengano gestite con sufficiente imparzialità o riservatezza.

3. Rischio di condizionamenti interni:

L'appartenenza all'organizzazione potrebbe portare a difficoltà nel prendere decisioni che vadano contro interessi o politiche interne.

4. Possibile sovraccarico di ruoli:

L'integrazione del ruolo di Responsabile contro gli Abusi con altre funzioni strategiche potrebbe risultare in un sovraccarico di lavoro, influenzando negativamente sull'efficacia complessiva.

Considerate le funzioni che il **Responsabile contro gli abusi** deve assolvere, alla luce delle indicazioni che alcune Federazioni Sportive hanno fornito alle proprie associazioni e società sportive affiliate è possibile indicare qui di seguito le principali caratteristiche che idealmente dovrebbero contraddistinguerlo:

- Comprovata moralità.
- Autonomia e indipendenza dalle cariche sociali e da rapporti con allenatori e tecnici.
- Esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione di situazioni delicate.
- Specifica formazione in materia di safeguarding (ivi compreso aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla Federazioni Sportive e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali).
- Assenza di condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).
- Non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Alcune federazioni sportive (ad esempio, [FISE](#) (Sport Equestri) [FITA](#) (Taekwondo), la **FITARCO** (Tiro con l'Arco) richiedono altresì che il **Responsabile contro gli abusi** sia (a) un tesserato e (b) abbia la cittadinanza italiana.

Secondo la [FISI](#) (Sport Invernali), inoltre:

- sebbene non sussista un divieto di legge nel nominare Responsabile il Presidente della ASD/SSD, è altamente sconsigliato non solo per ragioni di indipendenza, ma anche per questioni di opportunità;
- sebbene non sussista alcun divieto a nominare un soggetto terzo rispetto alla ASD/SSD come Responsabile, sarebbe in ogni caso preferibile che le affiliate individuassero tale figura tra i membri del Consiglio direttivo, in quanto soggetti che si presume abbiano maggiore conoscenza della vita associativa e più efficaci capacità di intervento;
- non è, invece, possibile per le affiliate nominare un Responsabile, che sia istruttore ovvero tecnico territoriale della stessa ASD/SSD, in quanto verrebbe meno il requisito dell'indipendenza richiesto dalla normativa di riferimento, anche qualora quest'ultimo fosse membro del Consiglio direttivo.

3. Obbligo di Richiesta del Casellario Giudiziario

Alla luce dei compiti del Responsabile contro gli abusi, poiché quest'ultimo ha contatti diretti e regolari con i minori, le Associazioni e le Società Sportive hanno un vero e proprio **obbligo** di richiedere il certificato penale del casellario giudiziario (D. Lgs. 36/2021, art. 33 comma 7, ultimo comma, che rinvia al D. Lgs. 39/2014, art. 2).

Le associazioni e le società sportive ma anche i tesserati personalmente, tramite il sito del Ministero della Giustizia, possono richiedere il certificato all'Ufficio del casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica competente (sono esenti da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis e della Tabella (all. B) al DPR 642/72 e per effetto dell'art. 1, c. 646 della L. 145/2018).

Ai sensi dall'art. 25-bis del d.P.R. 313/2002 relativo al certificato del casellario giudiziale, quest'ultimo **deve** essere richiesto dal datore di lavoro che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di *“attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui*

agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 39/2014 "il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

Il comma 2 prevede altresì le sanzioni, di natura amministrative pecuniaria, di importo rilevante.

Il dlgs. 36/2021, all'art. 33, ultimo comma, ha previsto che *"ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"*.

Alla luce di quanto sopra, secondo una prima interpretazione fornita da [FIK \(Federkombat\)](#), se in passato non vi era l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale per le forme di collaborazione non strutturate all'interno di un definito rapporto di lavoro, dalla riforma del lavoro sportivo – in virtù del d.lgs. 36/2021 – tale obbligo sussiste non solo per i lavoratori e per i volontari ma anche per i collaboratori – dunque, potenzialmente anche per tecnici, dirigenti e ufficiali di gara, nella misura in cui tali figure hanno rapporti diretti con minori.

Nelle suddette ipotesi (impiego di persone «*per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori*»), pertanto, **il certificato del casellario che il datore di lavoro deve richiedere non può essere sostituito dall'autocertificazione.**¹⁰

4. I Compiti del Responsabile contro gli Abusi

Il Responsabile contro gli abusi ha il compito di:

RICEVERE le segnalazioni di abusi e le trasmette al Responsabile per le politiche di Safeguarding federale.

VIGILARE sull'adozione e sull'aggiornamento del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva nonché del codice di condotta.

VIGILARE sulle collaborazioni dei soggetti impegnati nell'attività sportiva con i minori e sulla produzione della copia del certificato penale.

¹⁰ Restano due aspetti critici da tenere in considerazione: a) la richiesta del certificato del casellario giudiziale va fatta solo in occasione di una nuova assunzione. Pertanto, per tutti coloro che già lavorano a contatto con i minori non sembra necessario richiedere il certificato del casellario giudiziale; b) il certificato del casellario giudiziale ha una validità di 6 mesi, ma non sussiste alcun obbligo per il datore di lavoro di richiedere un nuovo certificato alla scadenza dei 6 mesi.

SEGNALARE le eventuali condotte rilevanti e le eventuali violazioni del Regolamento Safeguarding federale, del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva nonché del codice di condotta al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding.

ADOPTARE le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

RELAZIONARE sul rispetto del regolamento safeguarding federale, del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva nonché del codice di condotta al Responsabile delle politiche di Safeguarding federale.

TRASMETTERE a quest'ultimo eventuali segnalazioni pervenute dai propri tesserati o dai soggetti che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'associazione o società sportiva con il rispetto della riservatezza e della tutela del segnalante e di tutti i soggetti coinvolti e con la protezione dei dati contenuti nella segnalazione.

FORNIRE ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dal Responsabile per le politiche di safeguarding o dalla Procura federale.

SENSIBILIZZARE gli associati sul safeguarding.

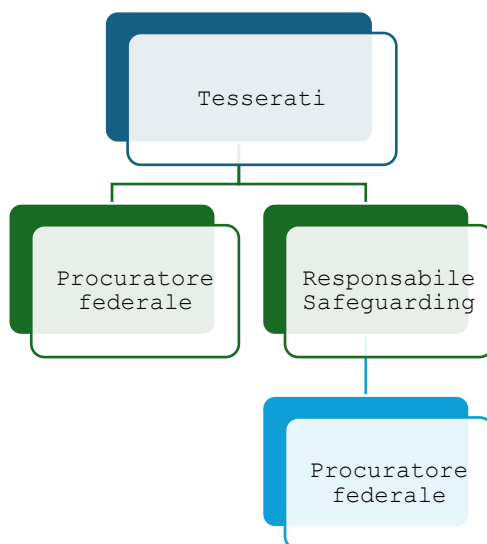
DEFINIRE E PUBBLICIZZARE i canali di comunicazione per segnalare casi di abuso e stabilire le procedure per la gestione delle segnalazioni.

PARTECIPARE all'attività formativa in materia di safeguarding organizzata dalla federazione.

5. Le Segnalazioni e l'Obbligo di Riservatezza

Anche per quanto riguarda il contenuto delle segnalazioni e la procedura da seguire, le Linee Guida del CONI non contengono alcuna indicazione specifica.

Per quanto riguarda la procedura, alcune federazioni come **FIBA** (Badminton), **ACI** (Automobile), **FIG** (Golf), **FIDS** (Danza Sportiva), hanno previsto il seguente schema:



- I tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano altri tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore Federale, direttamente o tramite il Safeguarding Office(r).
- Il Safeguarding Office(r) procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.

Viene altresì precisato che le segnalazioni devono:

- ☒ essere effettuate per iscritto; e
- ☒ contenere ogni circostanza nota al Segnalante utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

La **FIM** (Motonautica) ha previsto espressamente un sistema di segnalazioni articolato su tre livelli:

PRIMO LIVELLO: chiunque abbia il sospetto o la certezza di comportamenti di abuso, violenza o discriminazione a carico di un tesserato deve darne immediata comunicazione (di persona, per le vie brevi, per iscritto anche in forma anonima) al Responsabile contro abusi, violenza e discriminazioni.

SECONDO LIVELLO: il Responsabile contro abusi, violenza e discriminazioni avvisa per iscritto il Responsabile delle politiche di safeguarding.

TERZO LIVELLO: il Responsabile delle politiche si Safeguarding, valutata la fondatezza della segnalazione, la trasmette al Procuratore Federale per i relativi provvedimenti.

In generale, pertanto, dall'esame dei regolamenti delle varie federazioni sportive è possibile ricavare le seguenti indicazioni di carattere generale:

- chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal regolamento e dalle linee guida federali in materia di *Safeguarding* e/o dal MOC è tenuto a darne immediata comunicazione al *Safeguarding Officer* federale, eventualmente anche per il tramite del Responsabile contro gli abusi nominato dalla Società;
- chiunque sospetti l'esistenza di comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile contro gli abusi nominato dalla società o direttamente con il *Safeguarding Officer* federale;
- la gestione delle segnalazioni di comportamenti lesivi deve essere tempestiva ed efficace e garantire la riservatezza e tutela del segnalante e di tutti i soggetti coinvolti e la protezione dei dati contenuti nella segnalazione.

Alcuni MOC come ad esempio quello della **FISG** (Sport sul Ghiaccio), prevedono la possibilità per chiunque sospetti comportamenti quali abusi, violazioni e discriminazioni, di "confrontarsi" con il Responsabile abusi dell'Associazione Sportiva e della Società o direttamente con il Safeguarding Officer della Federazione. In caso di gravi comportamenti lesivi l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

È importante sottolineare che gli abusi nei confronti dei tesserati possono risultare dei reati sanzionabili dal punto di vista penale. Per questo motivo, è opportuno sottolineare che l'attuazione di politiche di safeguarding non sostituisce la giustizia ordinaria, alla quale comunque gli atleti possono rivolgersi immediatamente nel caso di abusi che costituiscano dei reati di rilevanza penale. Infatti, gli organi di giustizia sportiva intervengono solo nei limiti delle loro competenze sulla base degli statuti delle federazioni alle quali appartengono.

All'obbligo di segnalazione da parte dei tesserati, corrisponde in capo alle associazioni e società sportive ma anche alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite e gli stessi Safeguarding Officers, **l'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza e protezione del Segnalante, di coloro che hanno sostenuto e assistito il Segnalante nel presentare una segnalazione o hanno reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenza e discriminazioni**, attraverso strumenti e procedure che ne garantiscano l'anonimato, come piattaforme digitali specifiche, in conformità ovviamente con gli obblighi di legge in materia di privacy.

A tal proposito, alcune federazioni, come la [FISR](#) (Sport Rotellistici), la [FIDAL](#) (Atletica Leggera), la [FICK](#) (Canoa e Kayak), la [FIG](#) (Golf), la [FISE](#) (Sport Equestri) al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, hanno istituito il servizio di *Whistleblowing* sul loro sito internet istituzionale in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla *home page*.

In altri casi, invece, le federazioni si sono limitate a prevedere che i MOC adottati dalle singole associazioni e società sportive affiliate contengano ***“un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesi che garantisca, tra l'altro, la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse”***.

Occorre sottolineare che al fine di proteggere i segnalanti è anche necessario adottare misure che assicurino che non ci siano delle ritorsioni nei loro confronti.

A tal proposito, il Regolamento *Safeguarding* della [FMI](#) (Motociclismo) prevede espressamente che ***“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o denuncia presentata in buona fede, che provoca o può provocare, alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato, costituisce violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza ai sensi del Regolamento di Giustizia FMI”***.

Secondo i Principi e la Guida del CONI, le procedure rivolte a garantire l'anonimato, la riservatezza e la protezione dei segnalanti e di coloro che li hanno sostenuto e assistito nel presentare una segnalazione o hanno reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenza e discriminazioni, devono essere ben individuate nei MOC.

6. Come Fare una Segnalazione ?

Raramente la vittima di un abuso ovvero, in caso di atleti minorenni, la persona che esercita la potestà genitoriale, è un esperto in materia di *safeguarding*. Per questo motivo è auspicabile che le federazioni adottino procedure intuitive (*user-friendly*), vale a dire:

- **facilmente accessibili** da tutti, possibilmente attraverso un *link* ben in vista nella *home page* e di rimando a una pagina con tutte le informazioni utili;
- **immediatamente comprensibili**, anche nella terminologia utilizzata. A questo proposito, potrebbe essere opportuno utilizzare termini italiani come “*tutela*” e “*denunce*” e/o “*segnalazioni*” (invece di parole tecniche e straniere come la stesse “*safeguarding*” e “*whistleblowing*”), di più immediata comprensione anche da parte dei non addetti ai lavori.

Le procedure, inoltre, dovrebbero - e non tutte ancora lo fanno - **identificare in modo chiaro e visibile:**

- il *Safeguarding Officer* e i membri del Safeguarding Office,
- le loro email o i mezzi per poterli contattare.

7. Cosa Segnalare?

Non ci sono regole precise in merito al contenuto minimo delle segnalazioni.

Alcune federazioni fanno riferimento alla possibilità di segnalare abusi, violazioni e discriminazioni, inviando una email all’indirizzo elettronico del *Safeguarding Office(r)*.

Tuttavia, in considerazione della finalità perseguite, è auspicabile che tali segnalazioni contengano le seguenti informazioni:

- ☒ Estremi identificativi del segnalante e relativi recapiti (in via opzionale e qualora il segnalante voglia rilasciarli).
- ☒ Indicazione se il segnalante è un tesserato oppure no.
- ☒ La persona da tutelare nel caso in cui non sia lo stesso segnalante.
- ☒ Se la persona da tutelare è minorenne.
- ☒ Se la persona potenzialmente responsabile del fatto è a conoscenza del segnalante. In tal caso, dovranno essere forniti gli estremi indentificativi di tale persona.
- ☒ Se la persona potenzialmente responsabile è minorenne.
- ☒ Come il segnalante è venuto a conoscenza del fatto.
- ☒ Quando e dove è avvenuto il fatto.
- ☒ Se è stata fatta una segnalazione alla Giustizia sportiva e/o alla Giustizia ordinaria.
- ☒ Descrizione del fatto riportando tutti i dati e le informazioni utili a descrivere con esattezza cosa è accaduto oltre ad eventuali ulteriori nominativi e relativi riferimenti di contatto di persone a conoscenza del fatto segnalato.

Si ritiene opportuno inserire in ogni modulo di segnalazione un paragrafo iniziale che ricordi al segnalante la responsabilità e le conseguenze per lui/lei e le persone coinvolte nel caso di una denuncia che sia totalmente priva di fondamento e che risulti fatta con dolo.

VI. SAFEGUARDING E SPORT PARALIMPICO

Nessuna disposizione legislativa o regolamentare prevede espressamente che gli obblighi in materia di *Safeguarding* si applichino anche allo sport paralimpico.

TUTTAVIA:

✓ Il D. lgs. 36/2021, art. 33, comma 6 prevede l'obbligo a carico delle società e associazioni sportive di nominare un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Poiché tale norma non distingue tra attività sportiva paralimpica e non, ma riguarda in generale la tutela della salute e della sicurezza dei minori (normodotati e disabili) che svolgono attività sportiva, sembra potersi concludere che la nomina del Responsabile contro gli abusi riguarda anche tutte le società e associazioni sportive che svolgono attività paralimpica.

✓ L'art. 16, comma 1 del D lgs. n. 39/2021 prevede che le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. Ne consegue, pertanto, che le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate che svolgono attività paralimpiche (rispettivamente le **FSNP** e le **DSAP**) sono tenute a redigere le linee guida per la predisposizione dei MOC e dei Codici di condotta e a nominare un Responsabile per le politiche di safeguarding.

✓ Nulla vieta ovviamente che anche le Federazioni Sportive Paralimpiche e le Discipline Sportive paralimpiche (**FSP** e **DSP**) provvedano spontaneamente a redigere le Linee Guida per la predisposizione dei MOC e dei Codici di condotta e a nominare un Responsabile per le politiche di *Safeguarding*. Infatti, si nota che, ad esempio, la **FISPES** (*Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali*) ha adottato un [Regolamento \(Codice Etico\) per la Prevenzione e Sanzione di Abusi e Molestie](#), secondo cui eventuali denunce vanno inoltrate direttamente all'attenzione della Procura Federale attraverso apposito modulo.

VII. GIUSTIZIA RIPARATIVA E REINTEGRAZIONE POST-SANZIONE: UN MODELLO PER PREVENIRE LA RETRAUMATIZZAZIONE DELLA VITTIMA. II MODELLO DELLA FIGC.

Nei sistemi giuridici e sportivi, gli abusi e le violenze sono comunemente affrontati attraverso sanzioni disciplinari o penali a tempo determinato. Tali sanzioni svolgono un ruolo essenziale nell'affermare la responsabilità individuale. Tuttavia, esse non esauriscono gli obblighi di salvaguardia.

Emerge, in particolare, una tensione strutturale tra due logiche: quella della giustizia basata sulla sanzione, tipicamente retributiva e di durata limitata, che spesso presuppone che l'idoneità e la normalità siano ripristinate una volta scontata la pena; e quella del safeguarding, che è preventiva, relazionale e sempre più orientata al trauma, e che riconosce come il danno non cessi necessariamente con il completamento della sanzione.

Uno degli errori più persistenti nella governance sportiva consiste nel confondere la fine della sanzione con la risoluzione del danno. Da una prospettiva di safeguarding, si tratta di un errore concettuale fondamentale: responsabilità e guarigione operano su tempistiche diverse.

In questo contesto si inserisce il nuovo art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della FIGC che introduce in via formale nel proprio ordinamento un meccanismo di giustizia riparativa destinato ai tesserati minorenni.

Si tratta di un passo innovativo nel diritto sportivo italiano, che riconosce la valenza educativa e riabilitativa della sanzione disciplinare, in linea con i principi di responsabilizzazione, consapevolezza e reintegrazione sociale promossi anche a livello europeo.

La modifica dell'art. 137 CGS, già annunciata nei Comunicati Ufficiali n. 273/A del 30 aprile 2025 e n. 18/A del 10 luglio 2025, e poi ufficializzata Con il [Comunicato Ufficiale n. 61/A](#) del 19 settembre–2025 consente, su richiesta dell'interessato, di scontare metà della sanzione disciplinare attraverso un percorso di attività rieducative sostitutive, svolte presso Enti Federali accreditati e riconosciuti dalla FIGC. L'obiettivo è quello di coniugare la funzione sanzionatoria con una finalità formativa, favorendo la riflessione sull'errore commesso e la costruzione di un percorso positivo di responsabilità personale.

Le **Modalità di attuazione delle misure di giustizia riparativa**, allegate al Comunicato Ufficiale n. 61/A, definiscono in modo dettagliato i passaggi procedurali:

- La misura si applica alle sanzioni irrogate a partire dal 1° luglio 2025.
- Possono accedervi solo i tesserati minorenni al momento dell'infrazione.
- La richiesta deve essere presentata entro 10 giorni dalla definitività della sanzione in ambito endofederale, indicando l'Ente Federale prescelto tra quelli iscritti nell'elenco pubblicato sul sito FIGC.
- L'Organo di Giustizia competente approva la richiesta e determina la durata ridotta della squalifica e il corrispettivo numero di ore di attività rieducative, calcolate come segue:
 - 10 ore di attività per ogni giornata di squalifica;
 - 1 ora per ogni giorno di squalifica a tempo;
- Le attività possono riguardare:
 - supporto alle attività sportive dell'Ente;
 - supporto alle attività organizzative o amministrative;
 - partecipazione a iniziative di responsabilità sociale.
- Le attività devono essere completate entro il termine della squalifica ridotta;
- Il beneficio può essere ottenuto una sola volta nella carriera sportiva del tesserato.

Gli Enti Federali accreditati rappresentano l'infrastruttura operativa del nuovo sistema. Essi sono chiamati a gestire concretamente i percorsi rieducativi, certificandone l'effettiva realizzazione e collaborando con gli organi di giustizia sportiva.

Tuttavia, emerge una criticità di fondo: trattandosi di **enti federali**, non sempre dispongono delle competenze pedagogiche, psicologiche e relazionali necessarie per assicurare un percorso realmente riparativo.

Un processo di giustizia riparativa efficace richiede infatti la presenza di professionisti qualificati — mediatori, educatori, psicologi — capaci di accompagnare il minore in un cammino di riflessione e cambiamento.

In assenza di tali competenze, vi è il rischio che la misura si riduca a un adempimento formale o meramente organizzativo, perdendo la propria funzione educativa e simbolica. Per questo motivo, sarebbe auspicabile che la FIGC promuovesse accordi strutturali con enti del terzo settore, associazioni educative e organismi specializzati in mediazione e giustizia minorile, garantendo un approccio realmente multidisciplinare.

L'introduzione della giustizia riparativa nella normativa FIGC rafforza il legame tra sistema disciplinare e politiche di *safeguarding*.

Essa promuove un approccio che non si limita a reprimere la condotta scorretta, ma mira a educare, responsabilizzare e reintegrare. Questo orientamento è pienamente coerente con le Linee Guida FIGC per la tutela dei minori, che pongono al centro la formazione etica e la protezione integrale del giovane atleta.

Affinché tale legame produca risultati concreti, sarà tuttavia indispensabile che i percorsi riparativi siano progettati e gestiti in modo competente, con il coinvolgimento di esperti esterni e la valutazione dell'impatto educativo delle attività svolte.

La riforma dell'art. 137 CGS e l'attuazione delle misure di giustizia riparativa rappresentano una svolta culturale e giuridica nel diritto sportivo italiano.

Essa introduce un modello di giustizia educativa che valorizza la responsabilità individuale e promuove il reinserimento positivo nel contesto sportivo.

È proprio in questo spazio — tra la conclusione formale della sanzione e la reale ricomposizione del danno — che la giustizia riparativa può e deve inserirsi come strumento privilegiato. Il modello introdotto dall'art. 137 CGS della FIGC, se correttamente implementato, offre un'opportunità unica per colmare questo divario: non limitarsi a infliggere una pena, ma attivare un processo autentico di comprensione, responsabilizzazione e trasformazione.

Gli individui che hanno commesso abusi conservano diritti fondamentali, tra cui il diritto al lavoro, il diritto alla riabilitazione e il diritto a non essere puniti due volte per la stessa condotta. Al tempo stesso, le vittime detengono un diritto altrettanto fondamentale alla sicurezza, alla dignità e alla libertà dalla retraumatizzazione.

D'altra parte, non esiste un diritto assoluto a fare ritorno nello stesso ambiente sportivo. Un approccio di *safeguarding* informato dal trauma riformula la domanda centrale: non "*La sanzione è stata scontata?*", bensì "*Questo ritorno può avvenire senza un danno prevedibile?*"

La riesposizione alla presenza dell'autore dell'abuso — in particolare in ambienti gerarchici e identitari come quello sportivo — può innescare risposte fisiologiche da trauma, ansia, ipervigilanza, ritiro dalla partecipazione e disimpegno a lungo termine dall'attività sportiva. La retraumatizzazione non richiede nuovi atti abusivi: la mera presenza dell'autore dell'abuso può essere sufficiente a provocarla.

I sistemi di *safeguarding* sono pertanto gravati da un **dovere positivo** non solo di porre fine all'abuso, ma di prevenire il danno psicologico prevedibile.

È qui che risiede il contributo irrinunciabile della giustizia riparativa: affinché il ritorno dell'autore dell'abuso nell'ambiente sportivo non si traduca in una seconda vittimizzazione della persona offesa, è indispensabile che la sanzione — e il percorso che essa accompagna — producano un'autentica comprensione del torto commesso. Solo un autore dell'abuso che abbia realmente elaborato le ragioni della propria condotta illecita, e ne abbia interiorizzato il disvalore, può reinserirsi in modo sicuro per la vittima e per la comunità sportiva nel suo complesso.

Consentire a vittima e autore dell'abuso di coesistere nello stesso ambiente sportivo viene spesso presentato come una soluzione neutrale o equilibrata. Nella pratica, raramente lo è, soprattutto in considerazione della gravità e della natura dell'abuso commesso.

Le asimmetrie di potere persistono frequentemente anche dopo le sanzioni, rafforzate da reputazione, anzianità, alleanze sociali e lealtà istituzionale.

Quando i sistemi permettono consapevolmente la riesposizione, il danno diventa istituzionale anziché individuale. Il messaggio implicito trasmesso è che la sicurezza è condizionale e che la partecipazione richiede sopportazione. Questo rischia di minare la fiducia nei meccanismi di *safeguarding*, di scoraggiare le segnalazioni e di indebolire la credibilità istituzionale.

La questione diventa ancora più acuta quando le vittime abbandonano una squadra o un percorso sportivo a seguito del ritorno dell'autore dell'abuso. Mentre la partenza volontaria, sostenuta da una scelta informata, può essere compatibile con i principi del *safeguarding*, il ritiro determinato dalla paura, dal disagio o dalla mancanza di alternative solleva la questione di chi sopporti il costo della reintegrazione. Il *safeguarding* fallisce quando tale costo è sostenuto dalla vittima.

Il modello di giustizia riparativa previsto dall'art. 137 CGS della FIGC può contribuire in modo determinante a prevenire questi esiti, a condizione che i percorsi rieducativi siano progettati con consapevolezza rispetto alla dimensione relazionale del danno. Un percorso che conduca l'autore dell'abuso a riconoscere le conseguenze concrete del proprio comportamento sulla vittima — e non solo ad assolvere un numero di ore di attività — riduce strutturalmente il rischio che il ritorno nell'ambiente sportivo produca nuovi danni.

I dilemmi qui descritti non sono meramente etici o gestionali: essi coinvolgono il diritto internazionale dei diritti umani.

Nell'ambito della CEDU, del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della Convenzione sui diritti dell'infanzia, assumono particolare rilevanza i seguenti principi trasversali: gli obblighi positivi, in forza dei quali le autorità e le organizzazioni che esercitano poteri regolatori devono adottare misure ragionevoli per proteggere gli individui da danni prevedibili, compreso il danno psicologico causato da terzi.

Il principio di non ripetizione, secondo cui i rimedi efficaci per gli abusi richiedono non solo la punizione, ma anche misure strutturali volte a prevenire danni rinnovati o indiretti.

Il principio di proporzionalità, in base al quale le restrizioni alla reintegrazione post-sanzione possono essere lecite laddove perseguano uno scopo legittimo — la protezione di terzi — e siano adeguate, necessarie e bilanciate rispetto ai diritti concorrenti.

Il principio di dignità e autonomia delle vittime, che impone ai sistemi di *safeguarding* di evitare la vittimizzazione secondaria e l'esclusione indiretta.

In questo quadro, le misure di salvaguardia post-sanzione non hanno natura punitiva. Esse sono espressioni proporzionate della responsabilità istituzionale, fondate sulla protezione della dignità, dell'integrità e sulla prevenzione del danno.

La riforma dell'art. 137 CGS, pertanto, si colloca pienamente all'interno di questo orizzonte normativo. Tuttavia, affinché le misure di giustizia riparativa rispettino effettivamente il principio di non ripetizione e il dovere di protezione della vittima, i percorsi rieducativi devono affrontare esplicitamente la natura e le conseguenze del comportamento abusivo. Non è sufficiente che l'autore dell'abuso "sconti" metà della squalifica attraverso attività di supporto organizzativo o sportivo: è necessario che il percorso intrapreso produca una reale presa di coscienza, verificabile e certificata da professionisti qualificati.

L'integrazione delle riflessioni sul reintegro post-sanzione all'interno del sistema di giustizia riparativa FIGC conduce a una conclusione di principio: la misura di cui all'art. 137, comma 2-bis CGS non deve essere concepita esclusivamente come un beneficio per il tesserato minorenni sanzionato, ma anche — e forse soprattutto — come uno strumento di protezione per la vittima e per la comunità sportiva.

VIII. LA NORMATIVA E LE POLITICHE DI SAFEGUARDING DELLE MAGGIORI FEDERAZIONI INTERNAZIONALI

Molto variegato è lo scenario offerto dalle Federazioni Sportive Internazionali. Qui di seguito si riportano solo i punti essenziali, quelli più innovativi e le *best practices* adottate dalle principali Federazioni.

La International Basketball Federation - FIBA

Nel Dicembre del 2022 la **FIBA** (*International Basketball Federation*) ha adottato la sua [Safeguarding Policy](#) basata su 4 principi-chiave, ovvero:

- **Tolleranza zero**
- **Educazione**
- **Identificazione delle violazioni**
- **Dovere di segnalazione e gestione dei rischi**

Con particolare riferimento ai meccanismi di segnalazione meritano di essere segnalate quelle che la FIBA stessa definisce le “**4 R**”:

RECEIVE, REASSURE, REACT, RECORD.

Questa Policy è integrata nello Statuto generale (GS) e nei Regolamenti interni (IR), che vincolano anche le Federazioni nazionali membri (NMFs). Entro il 2027, infatti, ciascuna NMF dovrà adottare una propria politica nazionale di safeguarding in linea con gli standard FIBA. In caso di inadempienza o inefficacia locale, FIBA si è riservata la competenza sussidiaria a intervenire direttamente.

Per rendere effettivo questo quadro normativo, FIBA ha istituito un’architettura multilivello:

- **FIBA Safeguarding Council:** organo consultivo indipendente composto da esperti esterni e interni, con compiti di indirizzo, monitoraggio e aggiornamento delle politiche.
- **Safeguarding Steering Group (SGSG):** coordina l’attuazione del Safeguarding Action Plan e i rapporti con il Consiglio.
- **Safeguarding Implementation Team (SGIT):** assicura la traduzione pratica della Policy nelle competizioni e nei programmi.
- **Safeguarding Case Management Group (SGCM):** gestisce i singoli casi, in stretta collaborazione con il dipartimento legale.

Sul piano disciplinare, l’**Integrity Officer** conduce le indagini preliminari; i casi vengono poi deferiti al **Disciplinary Panel**, con possibilità di ricorso all’**Appeals Panel** e, da ultimo, al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) in Losanna.

Il **Safeguarding Action Plan** di FIBA, valido fino al 2027, si articola in cinque pilastri operativi:

1. **Prevenzione ed educazione:** creazione della rete di **Safeguarding SPOC** (Single Point of Contact) nelle NMF e negli eventi, con formazione dedicata e materiali multilingue.
2. **Gestione dei casi:** trattamento coerente, riservato e basato sul giusto processo, con possibilità di intervento diretto da parte di FIBA nei casi complessi o transnazionali.
3. **Sviluppo di politiche e regolamenti:** modelli e linee guida messi a disposizione delle NMF, con monitoraggi periodici e supporto tecnico.
4. **Competizioni sicure:** misure preventive nei tornei internazionali (SPOC sul campo, codici di condotta, controlli sui precedenti, protocolli speciali per minori e gruppi vulnerabili).
5. **Comunicazione e sensibilizzazione:** campagne di informazione, messaggi di safeguarding negli eventi e contrasto alla stigmatizzazione delle denunce.

Il progetto di punta è il **SPOC Course**, un programma internazionale che forma i referenti nazionali sul piano teorico e operativo (prevenzione, gestione dei casi, approccio trauma-informed). Ogni SPOC deve sviluppare un **piano d'azione nazionale**, strumenti di comunicazione e procedure locali. Il corso è affiancato dal **Safeguarding Toolkit**, che raccoglie modelli e template adattabili a diversi contesti.

FIBA promuove inoltre un approccio pedagogico multilivello che coinvolge SPOC, allenatori, arbitri, volontari, genitori, giocatori e organizzazioni, con contenuti mirati e modulabili in base al ruolo.

Il sistema di **risk assessment** adottato da FIBA si basa su un'analisi combinata di probabilità e impatto, con strategie di prevenzione che includono: codici di condotta, reclutamento sicuro, formazione obbligatoria, protocolli logistici per viaggi e alloggi, sorveglianza digitale e sistemi "buddy" per i minori.

Le denunce possono essere inoltrate tramite canale centralizzato (sito web ed email dedicata) o attraverso i sistemi nazionali. È in progetto la creazione di una piattaforma multilingue e di una hotline dedicata. Ogni caso è gestito nel rispetto di **riservatezza, protezione dei dati, supporto trauma-informed e tutela dei whistleblower**.

Il modello FIBA rappresenta una delle strutture più avanzate tra le federazioni internazionali: combina obblighi normativi vincolanti, architettura istituzionale multilivello, formazione diffusa e strumenti di risk management. Il vero obiettivo non è soltanto la conformità formale, ma la trasformazione culturale del basket globale in un ambiente **sicuro**, inclusivo e rispettoso, in cui il safeguarding sia parte integrante della governance e della sostenibilità a lungo termine.

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e "YourSide"

La **FIFA** (*Fédération Internationale de Football Association*) è sempre più impegnata nel *safeguarding* anche a seguito di scandali importanti nel calcio in paesi come Afghanistan e Haiti. A tal proposito:

- l'Art 3 dello **Statuto FIFA** (edizione del 16 luglio 2024) recita: *"La FIFA si impegna a rispettare tutti i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e si impegna a promuovere la protezione di tali diritti"*;
- l'Art. 24 del **Codice Etico della FIFA** (edizione 2023) sancisce il principio della **tolleranza zero** verso qualsiasi forma di sfruttamento, abuso o molestia nel calcio. Esso vieta *"ogni forma di abuso fisico o mentale, ogni forma di molestia e ogni altro atto ostile inteso a"*

isolare, ostracizzare o ledere la dignità di una persona. Sono particolarmente vietate le minacce, la promessa di vantaggi, la coercizione e ogni forma di abuso, molestia e sfruttamento sessuale”;

- nell’ambito del [Programma di sviluppo FIFA Forward 3.0 2023-26](#) è esplicitamente previsto che i regolamenti FIFA obbligano le federazioni affiliate ad “*adottare misure per proteggere e salvaguardare i bambini e i minori da potenziali abusi e per proteggere il loro benessere nel calcio*”.

La FIFA, inoltre, ha già avviato una serie di corsi *on line* ([FIFA Guardians Safeguarding in Football](#)) ed ha creato un [Tool Kit](#) specifico sul safeguarding a beneficio delle sue 211 federazioni, basandosi su 5 principi:

1. Bisogna agire nel migliore interesse dei bambini.
2. Occorre rispettare i diritti dei bambini nel calcio.
3. Si devono applicare i principi e le pratiche contenute nel Tool Kit a tutti i bambini senza nessuna discriminazione.
4. La tutela dei bambini è responsabilità di tutti.
5. Ruoli e responsabilità specifici devono essere definiti all’interno delle Federazioni nazionali e tutte le segnalazioni di abusi devono essere trattate in modo appropriato.

La FIFA, inoltre, ha organizzato un tavolo di lavoro con esperti internazionali in materia di safeguarding e rappresentanti di federazioni ed atleti per valutare tutte le misure possibili da adottare a protezione di tutti i soggetti vulnerabili nel mondo dello sport in generale, e non solo del calcio.

Infatti, nel 2023 la federazione del calcio internazionale ha lanciato un appello all’unità a livello globale nella lotta contro gli abusi coinvolgendo istituzioni internazionali, federazioni internazionali e nazionali ed ha pubblicato un rapporto sulla creazione di una [Independent Global Safe Agency](#) con ruolo investigativo e di supporto per le vittime di molestie e abusi è stata avanzata. Ad oggi, purtroppo, nonostante gli sforzi della FIFA e di tutte le (numerose) parti coinvolte, tale Agenzia ancora non è stata creata.

Uno sviluppo rilevante a livello internazionale è rappresentato dalla recente [FIFA Safeguarding Policy](#) (marzo 2026), che segna un consolidamento dell’approccio sistemico alla tutela degli atleti nel calcio globale. Tale policy esplicita in modo chiaro il dovere di diligenza (“duty of care”) della FIFA nel garantire che tutte le persone coinvolte nel calcio – minori e adulti – possano operare in un ambiente sicuro, inclusivo e rispettoso, sia dentro che fuori dal campo . In questa prospettiva, il safeguarding non è più concepito come un insieme di misure isolate, ma come un principio trasversale da integrare in tutte le attività, competizioni e relazioni istituzionali della FIFA.

La policy si fonda su un modello articolato in cinque pilastri operativi – prevenzione, risposta (inclusi segnalazione e gestione dei casi), safeguarding nelle competizioni, monitoraggio e apprendimento continuo, governance e accountability – che riflettono le migliori pratiche internazionali e gli standard derivanti, tra l’altro, dai principi ONU e dal sistema olimpico. Particolare rilievo è attribuito alla creazione di meccanismi di segnalazione sicuri e accessibili, nonché all’adozione di un approccio “trauma-informed” e centrato sulla vittima, volto a garantire tutela effettiva e supporto alle persone coinvolte.

Infine, la FIFA Safeguarding Policy rafforza il principio della responsabilità condivisa lungo tutta la filiera calcistica, imponendo alle federazioni nazionali, alle leghe e ai club l’adozione di proprie

politiche di safeguarding coerenti con gli standard FIFA. Ciò comporta, tra l'altro, obblighi in materia di formazione, selezione sicura del personale, valutazione dei rischi e gestione delle segnalazioni, contribuendo a una progressiva armonizzazione internazionale delle misure di prevenzione e contrasto agli abusi nello sport.

Nel 2025 è stata creata un'entità indipendente “Your Side” dedicata a fornire supporto immediato e specializzato a vittime, sopravvissuti e whistleblowers in casi di violenza e abusi nel calcio. La sua creazione risponde a lacune sistemiche emerse a livello internazionale: conflitti di interesse delle federazioni, mancanza di fiducia da parte delle vittime e rischio di “ri-traumatizzazione” nei procedimenti interni.

Your Side non ha funzioni investigative o disciplinari, ma offre un ambiente indipendente, sicuro e confidenziale in cui denunciare abusi, con possibilità di accompagnare le vittime (se lo desiderano) verso le autorità competenti, incluse quelle calcistiche.

- È governata da un Panel indipendente, che approva piano strategico, budget e relazioni annuali.
- È affiancata da un *Survivors Advisory Group*, composto da sopravvissuti che contribuiscono a garantire un approccio realmente “survivor-centred”.
- Il *Secretariat* gestisce le operazioni quotidiane con esperti specializzati (Unit Lead, Survivor Advocacy Manager, Case Management Manager) e supporto di consulenti regionali.
- L'indipendenza è assicurata da regole interne che impediscono a FIFA, FIFA Foundation o sue affiliate di far parte del Panel o del Secretariat.

YourSide si concentra su un approccio *trauma-informed* e mette a disposizione:

- mappatura e coordinamento di esperti locali (psicologi, legali, centri antiviolenza, autorità pubbliche);
- meccanismi di segnalazione indipendenti e confidenziali;
- triage e valutazione del rischio con orientamento ai percorsi più appropriati;
- case management durante procedimenti disciplinari o etici FIFA/Confederazioni;
- feedback preventivo alla FIFA, tramite dati anonimizzati, per individuare tendenze e aree di rischio.

Pur non avendo un ruolo diretto nella gestione delle competizioni FIFA, YourSide funge da meccanismo alternativo di supporto quando emergono gravi accuse, offrendo un canale completamente indipendente rispetto a quello organizzativo.

YourSide sviluppa programmi di formazione trauma-informed per organi disciplinari e servizi di supporto, promuovendo approcci culturalmente sensibili e incentrati sulla vittima.

La segnalazione a YourSide è volontaria, riservata e guidata dalla vittima. L'unità coopera con autorità statali e non statali solo quando autorizzata dall'interessato, rispettando i principi di confidenzialità, autonomia e “*first-do-no-harm*”.

La rendicontazione è garantita da:

- attività annuali e audit finanziari indipendenti, pubblicati sul sito di *YourSide*;
- monitoraggio esterno da parte di università e organismi indipendenti;
- valutazioni periodiche per migliorare l'efficacia dei servizi.

YourSide rappresenta un passo innovativo nel calcio globale: un'unità indipendente, trasparente e *survivor-centred*, capace di colmare le lacune dei sistemi interni e giudiziari. Non mira a sostituire

gli organi disciplinari, ma ad affiancarli offrendo un ambiente sicuro di ascolto, cura e accompagnamento, essenziale per rafforzare la fiducia delle vittime e migliorare la capacità del calcio di prevenire e rispondere agli abusi.

La International Federation of Gymnastic - FIG

Allo stesso modo, la **FIG** (*International Federation of Gymnastic*) ha adottato la sua [Policy in materia di Safeguarding](#).

Essa ha finanziato e riconosciuto la **Ethics Foundation for Gymnastic**, anch'essa presentata come un'organizzazione indipendente con il compito di:

- Garantire che le segnalazioni relative a molestie e abusi siano valutate e indagate, in maniera corretta, responsabile e tempestiva;
- creare una procedura disciplinare e una commissione disciplinare con la possibilità di ricorso in appello a un tribunale che si occuperà di tutte le presunte violazioni;
- imporre adeguate misure disciplinari o correttive in caso di segnalazione di molestie e abusi, indipendentemente dalla posizione dell'autore del reato;
- informare la FIG di ogni sanzione disciplinare formale irrogata dalla Commissione Disciplinare e dal tribunale d'appello;
- fornire consulenza e supporto a coloro che subiscono molestie e abusi;
- sostenere e assistere qualsiasi partecipante che subisca molestie e abusi da parte di un altro individuo non associato alla FIG.

Qualsiasi denuncia in materia di safeguarding fatta alla FIG, viene riferita alla *Ethics Foundation*. Quest'ultima provvederà ad effettuare una prima valutazione del reclamo per valutarne la gravità. A seconda dei casi, essa potrà:

- Deferire la questione alla polizia, ad altre autorità competenti e/o agli organismi di regolamentazione se di rilevanza penale;
- rinviare la questione ad una federazione nazionale;
- inoltrare il reclamo ad un'altra organizzazione;
- procedere con ulteriori indagini interne;
- respingere la denuncia in quanto infondata o non sufficientemente grave da richiedere ulteriore approfondimento.

Dopo una fase investigativa rapida (idealmente non superiore a due mesi), la *Ethics Foundation* potrà decidere se sottoporre il caso alla decisione della Commissione Disciplinare della Federazione.

La International Volleyball Federation - FIVB

La **FIVB** (*International Volleyball Federation*) ha negli ultimi anni avviato una profonda trasformazione culturale con l'obiettivo di fare della pallavolo uno "sport per famiglie", inclusivo e sicuro per tutti.

Un primo passo simbolico si è avuto nel 2012, con la modifica delle regole sulle divise per consentire maggiore libertà di scelta agli atleti (pantaloncini, t-shirt, hijab), superando l'obbligo del

bikini. Questa apertura, in seguito confermata in casi concreti (es. Olimpiadi di Rio 2016 o tornei in Paesi con vincoli culturali/religiosi), ha rappresentato una misura di tutela della dignità e del comfort degli atleti, oggi riconosciuta come una forma di safeguarding *ante litteram*.

Nel 2018 la FIVB ha introdotto il **Framework for Safeguarding Athletes and Other Participants from Harassment and Abuse in Sport**, integrato dal 2023 nelle [Disciplinary regulations](#).

Questo documento è stato poi integrato nel 2025 dal [FIVB Code of Conduct](#).

La **Policy contro molestie e abusi** (Appendice B) del Framework definisce i comportamenti vietati, promuove la prevenzione e affida a figure precise la gestione dei casi:

- il *Medical Delegate* come FIVB Safeguarding Officer durante gli eventi (o in sua assenza il Technical Delegate),
- il compito di documentare, valutare e riferire le segnalazioni, anche al Control Committee, al Disciplinary Panel o alle autorità locali.

La FIVB si riserva inoltre il diritto di intervenire sussidiariamente se una Federazione Nazionale non dispone di procedure adeguate o non agisce in modo efficace.

Negli ultimi anni la Policy è stata applicata in diversi casi concreti:

- sospensioni a vita di atleti coinvolti in violenze sessuali durante competizioni;
- sospensione e formazione obbligatoria per un arbitro che aveva molestato una lavoratrice d'albergo;
- sospensione immediata e successivo divieto di due anni per un allenatore che aveva colpito una giovane atleta in gara.

Tali decisioni mostrano una politica di tolleranza zero, la centralità della percezione della vittima e l'adozione di un approccio trauma-informed.

La FIVB ha avviato programmi educativi e moduli di e-learning obbligatori per atleti, allenatori, ufficiali e staff. Particolare attenzione è rivolta ai minori, attraverso sportelli informativi nelle competizioni giovanili e materiali specifici.

L'approccio formativo è trauma-informed: riconosce l'impatto del trauma sulle vittime e promuove ambienti sicuri anche nei procedimenti disciplinari (es. evitare ri-traumatizzazione, garantire supporto, spazi sicuri, opzioni di testimonianza alternative).

Un caso emblematico è stato quello di un atleta con precedenti penali ammesso ai Giochi di Parigi 2024. Pur non potendo impedirne la partecipazione, la FIVB ha predisposto, con IOC e NOC, un piano dettagliato per minimizzare i rischi e tutelare sia l'atleta stesso sia gli altri partecipanti (alloggi separati, accessi controllati, supervisione, protocolli comportamentali).

Le denunce possono essere presentate via email o modulo formale; tuttavia, la FIVB riconosce la necessità di introdurre un sistema anonimo elettronico, in linea con le migliori pratiche internazionali, per superare paure e barriere culturali.

La trasparenza è rafforzata da relazioni annuali, audit e dal coinvolgimento della *Volleyball Foundation*, che opera a livello di base nella diffusione di una cultura di safeguarding soprattutto nei Paesi con scarsa sensibilità al tema.

La FIVB è passata da una visione "commerciale" della disciplina a un movimento globale per un volley sicuro e inclusivo, con:

- un quadro normativo vincolante,
- casi disciplinari esemplari,
- una forte strategia educativa,

- attenzione specifica ai minori,
- e l'impegno a colmare le lacune (es. reporting anonimo).

Il prossimo passo sarà assicurare che **Confederazioni e Federazioni Nazionali** traducano questa cornice in prassi concrete, promuovendo un vero cambiamento culturale radicato nei valori del volley.

La International Biathlon Union - IBU

L'IBU (International Biathlon Union) ha istituito nel 2019 la **Biathlon Integrity Unit (BIU)**, un organismo indipendente con il compito di proteggere l'integrità dello sport e garantire un ambiente sicuro e rispettoso. La creazione della BIU è avvenuta dopo gravi scandali di corruzione e di governance, con l'obiettivo di costruire un sistema di responsabilità e di tutela degli atleti.

La *IBU Safeguarding Policy*, parte integrante del Codice di Integrità e della Costituzione dell'IBU, definisce condotte vietate (bullismo, abusi psicologici, fisici e sessuali, negligenza, molestie, cyberbullismo) e procedure chiare per la segnalazione e l'indagine. La Policy è applicata sia a livello centrale sia dalle Federazioni nazionali, attraverso un Governance Framework che obbliga ogni NF a nominare referenti, predisporre sistemi di reclamo riservati, garantire formazione periodica e collegamenti con le autorità nazionali di protezione dei minori.

Un aspetto distintivo è l'integrazione del safeguarding con tutte le funzioni di integrità (anti-doping, manipolazione di gare, governance), non come comparto isolato ma come approccio trasversale. La BIU opera inoltre in stretta collaborazione con università, ONG, autorità nazionali e organismi come Swiss Sport Integrity, specialmente in occasione di grandi eventi.

Con riferimento alle competizioni, dal 2025/26 ogni Organising Committee dovrà nominare un *Event Safeguarding Officer*, punto di contatto sul campo per raccogliere segnalazioni e indirizzarle alla BIU o alle autorità competenti. Le Federazioni nazionali sono a loro volta incoraggiate a nominare un Safeguarding Officer di squadra, primo riferimento per gli atleti durante gli eventi internazionali.

In materia di educazione e sensibilizzazione, la BIU ha sviluppato un sistema di formazione obbligatoria ("*Biathlon Integrity Certificate*"), strumenti didattici, campagne video e social, materiali scritti e un programma di certificazione periodica per tutto il personale delle NF. Importante è il coinvolgimento diretto dei sopravvissuti ad abusi, le cui testimonianze sono integrate nei programmi educativi e di prevenzione.

Per la prevenzione dei rischi, la BIU utilizza un modello decisionale strutturato (*BIUDM – Biathlon Integrity Unit Decision Model*) basato su raccolta di informazioni, valutazione, opzioni di azione e revisione, adottando protocolli specifici per viaggi, alloggi, comunicazioni digitali e rapporti coach-atleta.

Sul piano delle segnalazioni, è attiva una piattaforma online accessibile in tre lingue, anonima e riservata, facilmente individuabile su tutti i canali BIU (sito, video, materiali). Le denunce sono trattate da professionisti formati, con garanzia di riservatezza, aggiornamenti sullo stato del caso e protezione dei whistleblower contro ogni forma di ritorsione, anche con assistenza legale esterna.

Infine, l'IBU partecipa al progetto europeo *SAFE HARBOUR*, che mira a rafforzare i meccanismi di risposta al safeguarding nello sport a livello europeo, sviluppando un European Network for Safeguarding in Sport (ENSS).

In conclusione, la IBU e la BIU rappresentano un modello avanzato: un sistema indipendente, radicato nella cultura dello sport, che combina prevenzione, educazione, governance e protezione delle vittime, con l'obiettivo di garantire che la sicurezza, la dignità e il rispetto siano valori non negoziabili in tutto il biathlon.

L' International Skating Union - ISU

L'International Skating Union (ISU) ha sviluppato una [Politica di Safeguarding](#) e un [Codice di Condotta](#) (sostituito, da ultimo, dall'[ISU Code of Ethics 2025, ISU Communication No. 2702](#)) per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti alle competizioni e attività legate al pattinaggio, inclusi atleti, allenatori, arbitri e altri membri dello staff. La politica di safeguarding dell'ISU si concentra sulla protezione di minori e adulti vulnerabili, prevenendo abusi, molestie e anche comportamenti inappropriati.

La politica sul *Safeguarding* della ISU si caratterizza per i seguenti Principi Guida:

- ✓ **Tolleranza zero** verso qualsiasi tipo di abuso, molestie o comportamento inappropriato.
- ✓ Impegno a garantire che tutti i membri dell'ISU, dalle federazioni nazionali agli atleti e ai tecnici, siano a conoscenza della politica di safeguarding e dei loro obblighi.
- ✓ Creazione di una **“cultura di protezione”** in cui tutti i membri sentano il dovere di contribuire alla sicurezza e al benessere degli altri.

Per quanto riguarda il Codice di condotta, la ISU si impegna ad assicurare:

- ✓ **Relazioni appropriate tra atleti e staff tecnico:** Le relazioni devono essere basate su rispetto, trasparenza e non sfruttamento. Contatti fisici tra tecnici e atleti devono essere limitati e appropriati.
- ✓ **Protezione della privacy:** Gli allenatori e gli staff devono rispettare la privacy e la dignità degli atleti, specialmente nei momenti più vulnerabili, come durante gli spogliatoi o i trattamenti medici.
- ✓ **Sicurezza digitale:** Protezione dei minori e degli adulti vulnerabili da abusi online, comprese molestie attraverso social media o altre piattaforme digitali.

La politica sul *Safeguarding* dell'ISU prevede, altresì, programmi di formazione obbligatori per tutti gli allenatori, arbitri e membri dello staff tecnico, mirati alla prevenzione di abusi e alla promozione di un ambiente sicuro.

Inoltre, gli atleti vengono formati su come identificare comportamenti inappropriati e su come segnalare eventuali problemi di *Safeguarding*.

Nel Codice di condotta ([art. 7](#)) l'ISU ha istituito un meccanismo di segnalazione riservata per chiunque voglia denunciare episodi di abuso, molestie o violazione delle norme di *Safeguarding*. Le segnalazioni possono essere fatte da atleti, allenatori, membri dello staff o terzi, attraverso canali riservati.

Le segnalazioni sono fatte agli ISU Officers, ai delegati ISU per gli eventi rilevanti, al Presidente della Commissione Medica dell'ISU e, nel caso in cui il segnalante sia un atleta, al membro della Commissione atleti dell'ISU

La politica di *Safeguarding* dell'ISU garantisce che chi segnala un abuso o una violazione venga protetto da eventuali ritorsioni, promuovendo un ambiente in cui è sicuro denunciare.

La International Tennis Federation - ITF

La **ITF** (*International Tennis Federation*) si segnala per aver predisposto due distinte *Safeguarding Policies*: una per gli [adulti](#) e una per [i bambini](#).

I due documenti sono molto simili, ma si differenziano in quanto il secondo tiene conto dei pericoli ai quali sono esposti i minori quando, ad esempio, usano i social media o sono in trasferta.

In particolare, l'ITF prevede che in caso di segnalazione di un abuso o di un rischio di abuso la prima risposta deve conformarsi alle seguenti 5 azioni:

- **RECOGNIZE** (riconoscere) ciò che costituisce un abuso;
- **RESPOND** (rispondere) intervenendo e non permettendo che l'abuso continui;
- **REPORT** (segnalare) direttamente alla Polizia nel caso di imminente pericolo o rischio per la vittima;
- **REPORT** (segnalare) l'abuso al *Safeguarding Officer* e seguire i suoi consigli;
- **RECORD** (documentare) per iscritto tutte le informazioni rilevanti.

Interessante si presenta anche la puntuale e specifica ripartizione dei ruoli e delle responsabilità in materia di safeguarding tra diverse figure professionali, quali:

- il **Senior Safeguarding Lead**, scelto tra i membri del personale esecutivo e responsabile della pianificazione strategica della politica di safeguarding all'interno della federazione;
- il **Safeguarding Manager**, responsabile, *inter alia*, dell'implementazione della politica di safeguarding e delle relative procedure all'interno della federazione, del coordinamento della risposta dell'ITF alle indagini in corso su tutti i casi di abuso con la polizia e le autorità statali nonché della conduzione di indagini su presunte violazioni della politica di safeguarding;
- l'**ITF Safeguarding Team**, responsabile della formazione in materia di safeguarding e per supportare le indagini nei casi più gravi in collaborazione con la polizia e le autorità statali;
- i **Designated Safeguarding Officers**, ossia i primi punti di contatto per rispondere alle segnalazioni in casi di abuso.

Inoltre, sono previste speciali responsabilità in materia di *Safeguarding* in capo alla dirigenza e a coloro che sono coinvolti nel reclutamento, nella selezione e nella formazione del personale. I direttori esecutivi e il loro personale *senior* sono responsabili di garantire il rispetto della politica di safeguarding, il reclutamento e le pratiche di lavoro più sicure nelle loro attività quotidiane.

La Union Cycliste Internationale - UCI

La **UCI** (*Union Cycliste Internationale*) ha adottato nel 2018 un proprio [Codice Etico](#) che, in materia di safeguarding, mira a prevenire gli abusi (soprattutto quello di natura sessuale) e molestie, promuovere un comportamento etico fra i suoi tesserati (allenatori, atleti, dirigenti e staff), formare e sensibilizzare tutti i soggetti interessati sulle finalità del *Safeguarding*.

L'UCI determina le responsabilità degli stakeholder nei seguenti termini:

- ✓ le *Federazioni nazionali* devono implementare I principi del Codice etico sulla base dei quali devono e adottare politiche di *Safeguarding* a livello nazionale;
- ✓ tutti i tesserati e finanche organizzatori di eventi sono responsabili di garantire un ambiente sicuro, evitando comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza fisica o emotiva degli atleti.

Gli stessi atleti sono incoraggiati a segnalare eventuali problemi o comportamenti inappropriati e a partecipare ai programmi di sensibilizzazione.

Nel suo Codice etico la UCI detta anche le seguenti *Linee guida comportamentali*:

- ✓ Divieto assoluto di qualsiasi forma di molestia o abuso nei confronti degli atleti, sia fisico che verbale.
- ✓ Necessità di rispettare la privacy e la dignità degli atleti, in particolare in situazioni di vulnerabilità.
- ✓ Adozione di pratiche di allenamento sicure e appropriate, evitando contatti fisici non necessari.
- ✓ Regole specifiche su come gestire le relazioni tra atleti e membri dello staff tecnico per evitare conflitti di interesse o situazioni di abuso di potere.

La UCI ha stabilito dei canali di segnalazione per chiunque voglia denunciare un comportamento inappropriato o sospetto, garantendo l'anonimato e la protezione dei segnalatori.

Le segnalazioni possono essere fatte attraverso l'apposita piattaforma [*Speak Up*](#) oppure secondo il Codice Etico, dai delegati dei vari teams direttamente alla Commissione Etica della UCI tramite la piattaforma dedicata della UCI o attraverso le federazioni nazionali.

In caso di segnalazioni, la UCI avvia attraverso la sua Commissione Etica un'indagine indipendente per verificare i fatti. A seconda della gravità della situazione, possono essere adottate sanzioni disciplinari, che includono sospensioni o squalifiche.

La federazione collabora con le autorità locali e nazionali nei casi che richiedono un intervento legale.

La Union of European Football Associations - UEFA

Nel 2019 la **UEFA** ha adottato la sua *Child Safeguarding Policy*, inserita nel quadro della *Football Sustainability Strategy 2030 – Strength through Unity*, con l'obiettivo di garantire un ambiente sicuro e inclusivo per tutti i minori coinvolti nel calcio europeo e di arrivare a zero casi di abuso entro il 2030.

La Policy si applica a tutte le persone che operano nel calcio europeo (federazioni, club, arbitri, staff, volontari, organizzatori di eventi) e definisce le principali forme di abuso: fisico, psicologico, sessuale, negligenza e bullismo. Ogni federazione nazionale e club deve nominare un *Child and Youth Protection Officer (CYPO)*, incaricato di attuare e monitorare le misure di safeguarding.

La Policy si articola in cinque passi fondamentali:

1. costruire solide basi organizzative,
2. rafforzare la prevenzione,
3. sensibilizzare e formare,
4. collaborare con attori esterni,
5. garantire procedure di segnalazione e valutazione costanti.

Sul piano operativo, la UEFA ha introdotto:

- procedure di *safer recruitment*, con controlli sui precedenti e codici di condotta obbligatori;
- standard di supervisione (rapporto adulti/bambini: 1:10 per 13-18 anni, 1:8 per 9-12, 1:6 per 5-8, 1:3 per 0-4, con almeno due adulti sempre presenti);
- sistemi di risk assessment e reporting chiari, confidenziali e accessibili;
- obbligo per le federazioni nazionali di adottare politiche di protezione dei minori entro il 2025, integrate anche nel Club Licensing System (art. 30).

Accanto alla Policy, la UEFA ha sviluppato strumenti di supporto:

- la *Safeguarding Platform* (uefa-safeguarding.eu), realizzata con Terre des hommes, che fornisce linee guida, risorse, formazione e condivisione di buone pratiche;
- una suite di corsi online gratuiti disponibili in molte lingue, rivolti a tecnici, staff, volontari e responsabili di safeguarding (dalle nozioni base fino alla gestione dei casi complessi e al coinvolgimento dei bambini nei processi decisionali);
- il *Child and Youth Protection Toolkit*, che offre principi chiave, linee guida pratiche, checklist per l'attuazione, modelli di risk assessment, protocolli di privacy e indicazioni per il reclutamento sicuro;
- le *Event Guidelines*, che fissano standard minimi di protezione durante tornei e manifestazioni (es. obbligo di nominare un CYPO, gestione sicura di spogliatoi e viaggi, protocolli per minori smarriti, protezione della privacy, supervisione gender-sensitive).

La UEFA promuove inoltre campagne sociali e programmi educativi, tra cui:

- *Outraged* (contro razzismo, sessismo, omofobia e altre discriminazioni),
- *Football for All Abilities* (calcio inclusivo per persone con disabilità),
- *Take Care* (educazione a stili di vita sani per bambini e giovani).

In conclusione, la UEFA ha elaborato un modello di safeguarding integrato e strategico, collegato agli obiettivi di sostenibilità, che punta sulla prevenzione, l'educazione, la responsabilità condivisa e la partecipazione attiva dei minori. La sua efficacia dipenderà dalla concreta attuazione a livello locale e dalla capacità di adattarsi alle nuove sfide, come i rischi digitali.

La World Aquatics

Nel 2023 **World Aquatics** ha adottato le [*Rules on the Protection from Harassment*](#) un corpus normativo che disciplina la prevenzione e la gestione delle situazioni di molestia e abuso all'interno del movimento acquatico internazionale. Le regole prevedono la creazione della figura dell'**Independent Protection Officer**, un soggetto terzo con funzioni investigative, il quale può, a

sua volta, nominare un **Independent Investigation Officer** per la conduzione di indagini approfondite.

L'*Independent Protection Officer* ha il potere di archiviare un caso:

- in via “amministrativa” ad esempio per mancanza di prove,
- in via “informale” nel caso in cui la persona accusata accetti la responsabilità per gli abusi commessi, ovvero
- in via “formale” con una decisione dell'*Adjudicatory Body of the [Aquatics Integrity Unit](#)*.

Quest'ultima è la nuova entità, indipendente dalla World Aquatics, che ha il compito di far osservare le regole della federazione internazionale in materia di doping ma anche di molestie e abusi.

Le *Rules* si inseriscono in un quadro più ampio di governance e salvaguardia. World Aquatics ha infatti istituito un **Athlete Safeguarding Counsel**, organo consultivo composto da ex-atleti ed esperti (tra cui legali e medici), con il compito di:

- offrire consulenza riservata alle vittime,
- supervisionare l'implementazione delle policy di safeguarding,
- promuovere la cultura della prevenzione,
- supportare gli organi direttivi della federazione.

Un elemento innovativo delle *Rules* è l'obbligo per le federazioni affiliate di adottare, per le competizioni nazionali, regole conformi a quelle di World Aquatics, anche adattate alla legislazione locale. Le federazioni nazionali devono quindi dotarsi di sistemi interni di prevenzione, monitoraggio e sanzione, secondo i principi fissati a livello internazionale.

Oltre agli strumenti normativi e disciplinari, World Aquatics promuove una serie di programmi a sostegno della tutela dell'atleta, con un approccio sistemico e preventivo. Tra questi si segnala in particolare il **World Aquatics Support Programme (AQUASP)**, un programma annuale di finanziamento dedicato alle federazioni nazionali, finalizzato al rafforzamento della governance, allo sviluppo organizzativo e al miglioramento della tutela degli atleti.

La World Athletics

La **World Athletics** ha recentemente aggiornata la sua [politica in materia di safeguarding](#) con la previsione di varie iniziative volte a rafforzare la protezione degli atleti da molestie, abusi e sfruttamento. Tra le iniziative principali vi sono il corso online *Safeguarding Essentials* e le attività di vigilanza e protezione attuate durante i Campionati del Mondo di atletica leggera svolti a Budapest nel 2023.

La federazione internazionale di atletica ha previsto che entro il **31 dicembre 2024** le federazioni sportive nazionali affiliate debbano adottare le proprie politiche e procedure in materia di safeguarding. Il *World Athletics Council* può irrogare sanzioni alle federazioni affiliate e alle associazioni sportive che non adottano una propria politica di safeguarding entro il termine previsto. Inoltre, l'aggiornamento ha introdotto regole specifiche per i rappresentanti degli atleti, incluse procedure di licenza centralizzate, requisiti formativi e obblighi di conformità alle norme di safeguarding; è stato istituito un *Case Management Group* indipendente, collegato all'*Athletics Integrity Unit*. Il **Case Management Group** ha il compito di:

- **imporre misure provvisorie di salvaguardia** (Safeguarding Orders) nei confronti di individui indagati;
- **revisionare e convalidare** le misure provvisorie che restano in vigore per un massimo di **sei mesi**;
- **esaminare le indagini** svolte dall'**Integrity Unit**, le sue raccomandazioni, e le eventuali difese o osservazioni presentate dalla persona coinvolta;
- **richiedere ulteriori informazioni** o approfondimenti all'Integrity Unit, se necessario;
- **gestire le questioni procedurali** relative ai casi trattati (es. modalità di svolgimento);
- **decidere se la persona indagata può essere ascoltata di persona**;
- **valutare documentazione riservata o eccezionale**, nei casi previsti;
- **adottare decisioni finali**, tra cui:
 - misure di salvaguardia definitive,
 - altri provvedimenti (es. restrizioni o limitazioni),
 - eventuali sanzioni.

Un'ulteriore importante componente riguarda la tutela online: durante i Mondiali di Budapest è stato effettuato uno studio su abusi sui *social media* rivolti agli atleti, i cui risultati hanno portato a impegni concreti per garantire una maggiore sicurezza digitale, uso di tecnologie per rilevare contenuti offensivi, collaborazioni con le piattaforme e campagne di sensibilizzazione.

La World Rugby

La **World Rugby**, federazione internazionale del rugby, ha fatto del welfare degli atleti e del Safe Sport una priorità strategica. Già nel 2009 ha codificato nei suoi strumenti regolamentari i valori fondamentali del rugby (integrità, passione, solidarietà, disciplina e rispetto), riconoscendo che qualsiasi forma di abuso o molestia viola tali principi.

La World Rugby Safeguarding Policy definisce in modo ampio le condotte vietate:

- abuso psicologico (umiliazione, intimidazione, isolamento),
- abuso fisico (violenze, carichi di allenamento inadeguati, pratiche forzate di doping o alcol),
- molestie sessuali,
- abusi sessuali,
- negligenza (mancanza di doveri di cura verso atleti o minori).

La *Policy* si applica a tutti i soggetti della comunità rugbistica (giocatori, allenatori, volontari, ufficiali di gara, personale medico, dirigenti, agenti, organi federali e comitati organizzatori). Essa prevede inoltre il principio di mutuo riconoscimento delle decisioni disciplinari tra World Rugby, Unioni nazionali e Associazioni regionali, nonché l'obbligo di condividere informazioni e sanzioni in materia di safeguarding.

Le procedure di indagine sono affidate a un Designated Disciplinary Officer o, se necessario, a esperti esterni e a un Case Management Group multidisciplinare (giuristi, psicologi, medici). Le decisioni sono assunte da un Judicial Committee indipendente, con possibilità di ricorso a un Appeal Committee. Le sanzioni possono variare da sospensioni provvisorie a misure correttive come obblighi di formazione o restrizioni future di partecipazione. Tutte le decisioni hanno effetto universale a livello mondiale.

Un ulteriore strumento è l'*Integrity Code* (in vigore dal maggio 2024, nella versione approvata dal World Rugby Council), che vincola dirigenti e rappresentanti a non commettere alcuna forma di abuso o molestia e prevede indagini da parte di un *Independent Ethics Officer*.

Nelle competizioni internazionali (Rugby World Cup, SVNS World Series, Women's Rugby World Cup, ecc.), la World Rugby nomina dei *Safe Sport Officers* con compiti di educazione, gestione dei casi, raccolta di prove e cooperazione con le autorità. Dopo ogni evento viene condotta una revisione post-evento per migliorare le misure future.

Sul piano educativo, la World Rugby ha sviluppato, in collaborazione con FIFA Guardians, l'Open University e altri partner, tre corsi online ospitati sulla piattaforma *World Rugby Passport: Safeguarding Essentials* (per tutti), *Safeguarding Practice* (per responsabili di safeguarding), *Effective Safeguarding* (corso avanzato per Safeguarding Leads).

Questi corsi, disponibili in più lingue, trattano prevenzione, riconoscimento degli abusi, gestione dei rischi e procedure di risposta.

Sul fronte della prevenzione, World Rugby ha lanciato un programma innovativo contro gli abusi online, a partire dalla Rugby World Cup 2023. Attraverso il servizio *Threat Matrix*, vengono monitorati i social media, segnalati i messaggi offensivi, identificati gli autori e, se necessario, avviate azioni disciplinari o penali. L'iniziativa sarà estesa fino al 2026 a tutte le competizioni e include anche il supporto a giocatori, arbitri e staff vittime di molestie online.

Accanto a ciò, World Rugby ha introdotto un programma di *peer support* per il benessere mentale durante i grandi eventi (es. Women's Rugby World Cup 2025), con ex giocatori formati per fornire supporto confidenziale agli atleti e allo staff.

Quanto ai meccanismi di segnalazione, è possibile denunciare abusi via email dedicata, tramite il sito web, di persona a un Integrity o Safe Sport Officer durante i tornei, per telefono o per iscritto. Esiste anche una linea di whistleblowing confidenziale, che assicura protezione legale contro qualsiasi forma di ritorsione.

In conclusione, la World Rugby ha integrato il safeguarding in tutte le sue attività, combinando policy vincolanti, formazione diffusa, figure specializzate negli eventi, programmi di prevenzione innovativi (incluso contro l'odio online) e strumenti di segnalazione accessibili e protetti. L'obiettivo è trasformare la cultura del rugby in senso inclusivo e sicuro, assicurando che i valori di rispetto e solidarietà si riflettano concretamente in ogni livello del gioco.

ALLEGATI

I seguenti allegati sono disponibili on line sul sito <https://www.rdes.it/safeguarding.html>

Allegato I

[Rapporto sul Safeguarding](#)

Allegato II

[Modello Valutazione Rischi](#)

Allegato III

[Modello per il Reporting](#)

Allegato IV

[Modello Valutazione Safeguarding Policy](#)

Allegato V

[Giurisprudenza Italiana](#)

Allegato VI

[Pubblicazioni](#)

Allegato VII

[Questionario sul Safeguarding](#)

Allegato VIII

[Lista Safeguarding Officers Federali](#)

Allegato IX

[Links](#)

Allegato X

[FAQ](#)